XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI
XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA

AUDIZIONI INFORMALI

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 747 Pierro e altri e C. 856 Caramiello, recanti "Interventi per il settore ittico"

DOCUMENTI DEPOSITATI

Lunedì 11 settembre 2023

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto pag. 1
Federpesca pag. 7
Alleanza delle Cooperative italiane pag. 20

ALTRI CONTRIBUTI SCRITTI INVIATI ALLA COMMISSIONE

UNCI agroalimentare e pesca pag. 46
UECOOP pag. 90
FAI-CISL pag. 91
FLAI-CGIL pag. 96
Impresa Pesca – Coldiretti pag. 98
Agripesca pag. 104
UGL agroalimentare pag. 107
UILA Pesca pag. 112
Associazione produttori tonnieri del Tirreno (APTT) pag. 114

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto

AUDIZIONE INFORMALE DEL 11.09.2023 PRESSO LA XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Intervento del C.V. (CP) Paolo MARZIO, Capo Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera del MASAF

Signor Presidente, On. Deputati componenti la Commissione,
porto i saluti ed il ringraziamento per l'opportunità odierna da parte dell'Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera cui si uniscono gli 11.000 uomini e donne del Corpo delle Capitanerie di porto, che ogni giorno vivono e testimoniano sul mare e nei porti l'impegno profuso nell'assicurare il nostro servizio per il Paese.

L'invito rivolto ad offrire il nostro contributo ai lavori della commissione è l'occasione di dare testimonianza di quale sia oggi il ruolo che il Corpo riveste a servizio del comparto della pesca e dell'acquacoltura.

La capillare articolazione del Corpo con i suoi oltre 300 uffici lungo gli 8000 Km di costa, lo pone in una posizione profondamente radicata nel mondo marittimo, dalla quale discende una consolidata conoscenza del settore.

L'attività svolta quotidianamente sul territorio rappresenta un importante punto di riferimento per gli operatori del settore, sia per la pluralità di servizi ed attività amministrative a beneficio degli addetti del settore, che per la costante attività di vigilanza, controllo e monitoraggio delle attività marittime che si svolgono lungo la costa.
Prima di entrare nel merito delle attività del Corpo in materia di pesca, vorrei offrire un breve quadro dei compiti e delle funzioni del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con gli usi civili e produttivi del mare e delle coste, in dipendenza funzionale dai tre principali ministeri di riferimento: il MIT, il MASE e il MASAF.

Le Capitanerie di porto – Guardia Costiera, in regime di dipendenza funzionale diretta dal MIT esercitano, infatti, la maggior parte delle funzioni collegate ai comparti civili e produttivi della vita marittima e portuale.

Le principali funzioni attengono infatti alla gestione di molteplici aspetti concernenti la *governance* degli ambiti portuali per i profili di sicurezza, il traffico marittimo, la ricerca e soccorso in mare, l'attività ispettiva e di certificazione delle navi.

Più nel dettaglio, sono affidate alle Autorità marittime le funzioni attinenti:

- **comando dei porti** ed esercizio delle funzioni di Autorità marittima, responsabile della sicurezza e dell'operatività dei porti, della navigazione e del traffico marittimo;
- **funzioni di polizia marittima** nei porti, sul demanio marittimo e sulle navi, nonché di quelle di autorità di sistema portuale nei sorgitori ove quest'ultima non è istituita;
- **disciplina degli accosti delle navi ed interfaccia unica nazionale** (*national maritime single window*) per le formalità amministrative di arrivo e partenza delle navi;
- **disciplina, gestione e regolamentazione dei servizi tecnico-nautici** (rimorchio, pilotaggio, ormeggio e battellaggio), presidio di "sicurezza produttiva" dei porti;
- **direzione tecnica e coordinamento dell'organizzazione preposta alla ricerca ed al soccorso alla vita umana in mare;**
- **disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, responsabili, in via esclusiva, della realizzazione e gestione del VTMIS (*vessel traffic monitoring and information system*)**, per l'acquisizione, gestione e scambio (a livello nazionale ed internazionale) dei dati e delle informazioni sul traffico mercantile e peschereccio, funzionale alla capacità di risposta alle emergenze, la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza dell'ambiente marino;
- **attività certificativa ed ispettiva sul naviglio di bandiera italiana, nonché su quello di bandiera straniera che tocca i porti dello Stato (funzioni di *flag state* e *port state control*);**
- **funzioni di Autorità di sicurezza dei trasporti marittimi (*security*)** per l'attuazione delle misure tecniche di prevenzione a fronte di minacce alle navi ed alle infrastrutture portuali;
- **funzioni di amministrazione attiva in materia di personale marittimo, diporto, patenti nautiche, regime amministrativo delle navi nazionali e demanio marittimo.**

In tema di SAR è opportuno sottolineare che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è l'autorità nazionale responsabile nell'ambito delle acque SAR italiane, la cui estensione è pari a 500.000 km/q.

Tra le attribuzioni del Corpo delle Capitanerie di porto, rientrano le funzioni di tutela dell'ambiente marino, in dipendenza funzionale dal **MASE.**

Tali funzioni abbracciano:

- il coordinamento degli interventi per la lotta all'inquinamento e direzione tecnica degli interventi a livello "locale";
- la vigilanza specialistica nelle aree marine protette e nelle c.d. "aree di reperimento";
- le funzioni di sorveglianza ed accertamento in materia di scarichi e gestione del ciclo dei rifiuti, per la repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali, nonché l'esercizio delle funzioni ispettive, di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

Il **MASAF** affida l'esercizio delle proprie attribuzioni funzionali nel settore della disciplina e dei controlli in tema di pesca[1], alle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, che, in tale settore, operano *ex lege*, in sede periferica, in regime di dipendenza funzionale diretta[2] dal Ministero.

In sede centrale, l'esercizio di tali attribuzioni è affidato alle seguenti articolazioni:

1. la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
2. il Reparto pesca marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto[3]
   (il RPM è stato istituito con il D. Lgs. 100/2005 "*al fine di conseguire un più efficace e diretto supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e della relativa filiera*", ed è posto alle dipendenze funzionali del MASAF.
   Il successivo D.M. 01 febbraio 2010 individua l'organizzazione e le funzioni del RPM identificando le seguenti attività:
   - espleta gli incarichi affidati dal Ministro e quelli per cui il Dipartimento delle politiche competitive, delle qualità agroalimentari, ippiche e della pesca richiede la collaborazione;
   - collabora con l'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio Legislativo, il Dipartimento delle politiche competitive, delle qualità agroalimentari, della pesca e dell'ippica, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura nonché con gli altri Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
   - svolge ogni altro incarico assegnato dal Ministro anche ai fini della cooperazione tecnica promossa dallo stesso Ministro nell'ambito dei rapporti comunitari e internazionali.

   L'attuale organizzazione del MASAF, prevede inoltre che la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'acquacoltura si avvalga del Corpo delle Capitanerie di porto, nonché del RPM "*nell'esercizio dei compiti di direzione e coordinamento ad essa attribuiti dalla legge*").
3. il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, quale Centro Nazionale Controllo Pesca e *Fisheries Monitoring Centre* (FMC).

Grazie alla stretta interazione tra le articolazioni centrali e gli uffici marittimi periferici, il Ministero assolve

I. ai compiti di **controllo e vigilanza sulle attività di pesca** ed acquacoltura e la commercializzazione dei relativi prodotti;

---

[1] Previsti dall' articolo 5 del Reg. (CE) 1224/2009 (c.d. Regolamento Controlli)

[2] Articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84 (mod. ex d.lgs 169/2016): "…(omissis)… ***Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente*** *dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e* ***dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali****, per le materie di rispettiva competenza.*".

[3] Il reparto, istituito ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs.vo n. 100 del 27 maggio 2005, presso il MASAF, svolge attività di raccordo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, quale Centro di Controllo Nazionale delle Pesca (CCNP), in tutte le questioni afferenti ai compiti svolti dal Corpo in materia di vigilanza e controllo della pesca marittima, dell'acquacoltura e delle relative filiere.

II. ai **compiti amministrativi** di disciplina delle unità adibite alla pesca professionale e del personale addetto;

Quanto al primo aspetto è necessario evidenziare come la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MASAF è identificata, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n.1224/2009 ("Regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca"), quale Autorità competente al coordinamento delle attività di controllo pesca nazionali e per tale scopo, si avvale, come accennato, del Corpo delle Capitanerie di porto quale **Centro di Controllo Nazionale della Pesca (CCNP),** ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 4/2012.

Il predetto Centro, ubicato presso la sede del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, opera in stretta sinergia con il Reparto Pesca Marittima ed i compiti affidati al Centro possono essere sintetizzati come segue:

a) pianificazione, direzione e coordinamento delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di pesca marittima ed acquacoltura, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti ittici[4];

la funzione esclusiva di direzione locale è affidata al Capo del compartimento marittimo, che è anche l'autorità competente a ricevere il rapporto e ad emanare le ordinanze ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, reali (*confisca attrezzi e pescato – applicazione punti alla licenza di pesca*) e personali (*applicazione punti al comandante del peschereccio*)[5];

b) raccordo con le Istituzioni europee competenti per l'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca (Commissione Europea e Agenzia Europea di Controllo della Pesca- EFCA);

c) il Centro di controllo nazionale della pesca (*CCNP*) è individuato quale Organo per la tenuta del Registro nazionale delle infrazioni ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 4/2012.

Si tratta di un Centro dotato dei più avanzati sistemi di monitoraggio delle unità navali, ed in particolare di quelli che vigilano sull'ordinato esercizio della pesca marittima, quali il Vessel Monitoring System (VMS) e l'Automatic Identification System (AIS); che consentono al CCNP di coordinare le attività di controllo, comprese quelle che si svolgono nell'ambito dei programmi specifici di vigilanza pianificati dall'EFCA.

In concreto, il Corpo svolge la propria attività di vigilanza e controllo sull'intera filiera commerciale (pescherecci, depositi, stabilimenti di trasformazione, punti vendita e di

[4] In forza delle previsioni dell'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4 ss.mm.ii *(che sostituisce ed abroga le analoghe disposizioni già contenute nella legge 14 luglio 1965, n°963*).
[5] Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n°689.

commercializzazione dei prodotti della pesca compresi quelli provenienti da impianti di acquacoltura), grazie anche alla qualifica di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria attribuita al personale del Corpo, nonché ad un nucleo qualificato di "Ispettori ICCAT" (n.150) e "Ispettori pesca UE" (n.200), che sovente svolgono le proprie attività, in stretto contatto con gli ispettori degli altri stati dell'Unione Europea.

Quanto alle funzioni di **amministrazione attiva** svolte dagli Uffici marittimi, quali articolazioni territoriali del MASAF, esse vengono esercitate in via esclusiva ed attengono ai sottonotati temi:

- ✓ gestione della **flotta peschereccia**: funzioni ispettive e rilascio delle certificazioni di sicurezza delle unità, attività amministrativa connessa al rilascio delle licenze di pesca, gestione degli Apparati di Controllo Satellitare (ACS) e controllo delle attività dei MM/PP attraverso il VMS (sistema di rilevamento satellitare della posizione dei pescherecci);
- ✓ formalità amministrative connesse alla **gestione del pescato** ed alla **sua tracciabilità**: tenuta del giornale di pesca e comunicazioni che registrano le catture e gli sbarchi del e pescato, note di vendita, dichiarazioni di assunzione incarico, trasbordo e trasporto, registrazione degli operatori etc;
- ✓ profili ammnistrativi legati **all'esercizio della professione**: iscrizione e certificazione dei pescatori e delle imprese di pesca, rilascio delle abilitazioni professionali, gestione amministrativa delle procedure connesse alla corresponsione di premi/indennità/contributi etc..

Per affrontare il **tema di più diretto interesse della Commissione**, vorrei evidenziare come il legame tra il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ed il settore della pesca sia un legame che fa parte della sua storia e come le attività di controllo svolte rappresentino solo una piccola parte rispetto alle attività amministrative che il Corpo svolge in materia di pesca.

Già il Codice della Navigazione del 1942, e il relativo regolamento dedicava alcuni articoli alla disciplina della pesca marittima, che a trovava, la propria naturale collocazione nell'ambito della materia della navigazione, sia in ragione della strumentalità del mezzo nautico rispetto al fine, sia per l'uso delle acque marittime per la cattura del prodotto.

Ne discendeva, conseguentemente la competenza della materia in capo all'allora Ministero della Marina Mercantile le cui attribuzioni sono state successivamente ripartite nei Dicasteri da cui il Corpo oggi dipende, ovvero il MIT, il MASE ed il MASAF.

Di tale bagaglio funzionale sono oggi espressione gli Uffici periferici del Corpo che sono ancora oggi investiti di compiti amministrativi che costituiscono l'eredità del Dicastero della marina

mercantile, basti pensare al mezzo nautico, il peschereccio, che è un bene mobile registrato e pertanto tutti gli atti relativi alla proprietà vengono trascritti nei pertinenti RR.NN.MM.GG. tenuti dagli Uffici marittimi, che eseguono anche le visite di sicurezza per l'idoneità alla navigazione; l'unità da pesca deve essere, infatti, idonea alla navigazione, regolarmente "armata ed equipaggiata", deve avere le previste dotazioni di sicurezza ed un equipaggio idoneo e qualificato.

Gli Uffici marittimi curano la tenuta dei registri del personale marittimo, rilasciano i titoli e le abilitazioni all'equipaggio e procedono all'imbarco del personale a seguito della stipula dei contratti di lavoro marittimo.

Tali Uffici, inoltre, custodiscono i Registri Imprese di Pesca e procedono al rilascio dei tesserini pescatori, attivando l'istruttoria per il rilascio e le modifiche alle licenze di pesca (titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca) e rilasciando le attestazioni provvisorie all'esercizio dell'attività professionale.

In definitiva la pesca risulta essere un'attività produttiva, basata sul prelievo e sullo sfruttamento diretto di risorse collettive, che assume una posizione particolare tra le attività umane proprio in considerazione del suo impatto diretto sull'ambiente e sulle risorse naturali.

Pertanto il Legislatore ha posto al centro della propria attenzione, ferma restando la disciplina della navigazione e degli altri aspetti strumentali, rispetto all'attività esercitata, la risorsa ittica quale oggetto prevalente di tutela.

In particolare, il prodotto ittico, quale prodotto destinato al consumo alimentare deve essere sfruttato garantendo, nel contempo, la sostenibilità dell'attività d'impresa nel tempo, tenuto conto dell'esigenza di contemperare, con adeguati livelli di redditività, le esigenze di preservazione della risorsa stessa per le future generazioni. Da qui deriva la centralità dell'attività di vigilanza del Corpo delle Capitanerie di porto in quanto, come noto, nessuna misura di gestione può produrre effetti senza un adeguato sistema di controllo.

Per concludere, entrando nel merito dei due disegni di legge occorre osservare come gli stessi non trattano della questione relativa ai controlli e al sistema sanzionatorio, di maggiore interesse per il Corpo, in quanto oggetto di una ultima modifica nel 2019. Al contempo, in coerenza con quanto illustrato, esaminano varie questioni di competenza di diversi dicasteri che vanno dai titoli professionali ad aspetti di natura fiscali. Argomenti a cui il Corpo delle Capitanerie di porto è interessato e pertanto garantisce la massima collaborazione nel mettere a disposizione le proprie capacità e competenze a questa Commissione, soprattutto per gli aspetti di semplificazione della materia.

Nel salutare e ringraziare nuovamente per l'opportunità lascio al Presidente copia del Rapporto controllo pesca 2022 che illustra l'attività svolta.

FEDERPESCA

XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
CAMERA DEI DEPUTATI

Audizione informale
Esame delle proposte di legge C. 747 Pierro e C. 856 Caramiello, recanti "Interventi per il settore ittico"

Lunedì, 11 settembre 2023

MEMORIA FEDERPESCA

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
C.so d'Italia, 92 - 00198 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel. +39 06 3201257
www.federpesca.it
Codice Fiscale 80181790587
Aderente a CONFINDUSTRIA

RIASSETTO DEL SETTORE PER ESSERE DAVVERO COMPETITIVI

E' di fondamentale importanza ribadire la necessità di andare avanti nel varo di una legge di riassetto complessivo del settore ittico. Da questo punto di vista, il lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura nella scorsa legislatura, seppure presentava moltissime criticità, faceva un passo avanti su diverse questioni ed è un bene che rappresenti oggi una base di partenza nella redazione delle proposte di legge che esaminiamo.
A tal fine, avendo apprezzato le proposte di legge oggetto dell'audizione e riconoscendo in ognuna di loro la volontà di intervenire sul settore ittico, auspichiamo che si possa pervenire ad un testo unificato al fine di pervenire, in tempi brevi, all'approvazione di un provvedimento di riforma complessivo auspicato da anni, che vada nella direzione di sostenere le attività della pesca marittima professionale.

OSSERVAZIONI

Art. 2 – Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura

L' Articolo 2 di tutte le proposte presentate prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

In questi anni il comparto ha sofferto una legislazione europea particolarmente stringente che, perseguendo l'obiettivo della limitazione dello sforzo di pesca richiede agli imprenditori del settore adempimenti burocratici inimmaginabili per la complessità della normativa comunitaria applicabile; chi solo si dilettasse a consultare la banca dati EUR-LEX digitando la parola "pesca" potrà rilevare che la normativa vigente in materia (fra trattati, regolamenti, decisioni, direttive, ecc.) espone ad oggi l'esistenza di 130.853 fonti normative. E' immaginabile un'attività economico -imprenditoriale che debba fare i conti con un simile quadro di riferimento?

Non di meno, alla feconda produzione normativa comunitaria si è affiancata nel tempo quella che promana dalle norme di carattere nazionale che fa riferimento alla navigazione marittima, all'inquadramento della gente di mare, alla disciplina tecnica della pesca, all'igiene e qualità del prodotto, alla disciplina del commercio, alla salvaguardia dell'ambiente marino, ecc. Il tutto condito da termini perentori per il cittadino-imprenditore e dalle corrispondenti sanzioni di carattere amministrativo o penale conseguenti a omissioni, ritardi anche solo di un'ora, non conoscenza di una della miriade di norme applicabili.
L'avvio di una semplificazione amministrativa, effettiva e non di facciata, adeguatamente percepita dagli operatori come favorevole al rilancio della propria attività d'impresa, risulta ineludibile e non più rinviabile nell'interesse del settore e della stessa Pubblica Amministrazione in senso lato.

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
C.so d'Italia, 92 - 00198 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel. +39 06 3201257
www.federpesca.it
Codice Fiscale 80181790587
Aderente a CONFINDUSTRIA

La strutturale dipendenza dall'estero del mercato interno dell'ittico, una diminuzione dei consumi interni in seguito alla crisi economica, con conseguente calo di consumo del prodotto ittico nazionale e le difficoltà di accesso al credito determinate dalle condizioni del mercato finanziario italiano contribuiscono a determinare un momento di grave disorientamento. Per questi motivi, la pesca e l'acquacoltura in Italia richiedono una grande attenzione da parte del Parlamento e del Governo. Il rischio è, altrimenti, che l'attuale declino non riesca a essere invertito, determinando viceversa una maggiore difficoltà per gli operatori a stare sul mercato in maniera competitiva e ad affrontare le sfide che derivano dalle flotte extraeuropee che, in virtù di accordi siglati con l'Unione Europea, hanno accesso ai mari e ai bacini tradizionalmente battuti dalla flotta italiana.
E' proprio in considerazione degli elementi di difficoltà del settore, che risulta fondamentale razionalizzare gli iter burocratici, semplificare gli adempimenti e ridurre i tempi di risposta dell'Amministrazione e, di conseguenza, la durata dell'intero iter amministrativo. Tutte queste questioni, se messe in atto, forniranno agli operatori le condizioni per incrementare la competitività del settore ed effettuare scelte strategiche rispetto alle proprie attività.

Considerati gli elementi di difficoltà del settore, imputabili a diversi fattori (una legislazione europea particolarmente stringente, diminuzione dei consumi interni in seguito alla crisi economica, difficoltà di accesso al credito), gli imprenditori ittici e gli operatori tutti sono oggi in attesa di un intervento legislativo che possa apportare, anche alla pesca e all'acquacoltura, quelle disposizioni di semplificazione amministrativa e di tutela dell'occupazione che sono previste per il settore agricolo e per gli imprenditori agricoli. Sono stati ricercati criteri e principi specifici tesi alla **semplificazione, all'abrogazione di norme obsolete, al coordinamento e all'armonizzazione delle disposizioni nazionali ed europee, alla riduzione dei tempi per i procedimenti ed alle norme sui controlli.** Esattamente in questo senso intendiamo la delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura. L'obiettivo è l'intervento per il riordino della normativa nei settori della pesca e dell'acquacoltura, **abrogando norme già oggetto di abrogazione tacita o implicita,** organizzando le disposizioni per materie o per settori omogenei, effettuando le modifiche necessarie per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e risolvendo di eventuali incongruenze, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 3 - Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate

L'articolo in esame può essere valutato positivamente se volto a consentire all'armatore e al proprietario armatore imbarcati (siano soci, o titolari di partita iva individuale) su natante non superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda (ma con potenza motore superiore ai 25 cavalli) di essere iscritti nel regime della legge 413 del 1984, al pari degli altri membri (dipendenti) dell'equipaggio. Tuttavia, la sua formulazione presenta alcuni profili critici

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
C.so d'Italia, 92 - 00198 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel. +39 06 3201257
www.federpesca.it
Codice Fiscale 80181790587
Aderente a CONFINDUSTRIA

In merito, si evidenzia quanto segue.

In primo luogo, qualora la finalità sia quella di cui in premessa, l'affermazione ***"con esclusione dei pescatori autonomi"*** (i quali resterebbero, quindi, esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione della disposizione) rischia di ingenerare ulteriore confusione, anche alla luce dell'ultima circolare INPS in materia (n. 38 del 2021).

Si consideri, invero, che nel settore della pesca marittima sussistono due differenti regimi previdenziali: quello della legge n. 250 del 1958 e quello della legge n. 413 del 1984. Il regime della legge n. 413 del 1984, con maggiori oneri, ma anche con maggiori garanzie rispetto a quello della legge n. 250 del 1958, si applica ai marittimi dipendenti dell'impresa di pesca che siano imbarcati su un natante in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: stazza lorda superiore alle 10 tonnellate; apparato motore superiore ai 25 cavalli (vedi sul punto art. 1287 del codice della navigazione). L'articolo 12 della legge n. 413 del 1984 stabilisce che lo stesso regime dei dipendenti imbarcati (ad esclusione della disciplina della disoccupazione) si applica anche anche agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sul natante da loro stessi armato. Tuttavia, l'equiparazione tra la posizione del marittimo dipendente e quella dell'armatore proprietario/armatore facente parte dello stesso equipaggio si scontra - quantomeno apparentemente - con l'articolo 6 della medesima legge, il quale alla lettera d) stabilisce che sono esclusi dall'ambito di applicazione i **marittimi della piccola pesca che esercitano l'attività in forma autonoma** (o cooperativistica) **su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore".** La norma specifica, contestualmente, che nei loro confronti *"trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni".* L'articolo 1 della legge n. 250 del 1958 dispone, infatti, che il regime previsto dalla legge n. 250 del 1958 si applica ai marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, sia associati in cooperative, sia autonomi, che esercitano la pesca quale prevalente attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda.

Pertanto, nel caso di imbarcazione superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda, non vi è dubbio che per l'armatore e il proprietario armatore imbarcati siano sottoposti alla legge n. 413 del 1984 (al pari del resto dell'equipaggio). Un problema si pone, invece, nel caso in cui armatore e/o proprietario/armatore siano imbarcati su un natante (da loro stessi armato) che non supera le 10 tonnellate di stazza lorda, poiché l'articolo 6 della legge n. 413 del 1984 e l'1 della legge n. 250 del 1958, nel fare riferimento ai "pescatori autonomi" potrebbero lasciar intendere che siano volti ad includere anche la posizione di armatori e proprietari armatori (che pure si imbarcano insieme al resto di dipendenti iscritti nel regime della legge n. 413 del 1984), in quanto non inquadrati con rapporto di lavoro subordinato.

In realtà, è bene chiarire che prima dell'intervento della circolare INPS n. 38 del 2021 si era ritenuto che il riferimento presente nell'articolo 6 della legge n. 413 del 1984 ai *"pescatori autonomi della piccola pesca"* dovesse considerarsi specificamente rivolto a quei pescatori a partita iva individuale che operano con piccole imbarcazioni (sempre in forme diverse da società), che solitamente non

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
C.so d'Italia, 92 - 00198 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel. +39 06 3201257
www.federpesca.it
Codice Fiscale 80181790587
Aderente a CONFINDUSTRIA

hanno più di un dipendente a bordo. A queste figure (nonché ai marittimi delle cooperative) d'altronde, era rivolta la legge n. 250 del 1958.

Tuttavia l'Inps, in ragione del fatto che da un punto di vista giuridico pescatore autonomo è qualunque soggetto che svolge attività di pesca in forma diversa da quella subordinata, ha ritenuto che l'applicazione della legge n. 250 del 1958 debba essere rivolta a tutti quei pescatori per i quali sia possibile escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, quindi, anche agli armatori e proprietari armatori imbarcati (l'INPS, invero afferma l'armatore e il proprietario armatore, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita, nel caso svolgano la propria attività di pesca su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, sono tenuti all'iscrizione previdenziale secondo il regime disciplinato dalla legge n. 250/1958, **anche nelle ipotesi in cui la pesca venga praticata in forme associative diverse da quella a carattere cooperativo**").

Ciò premesso, stante la complessa distinzione tra marittimo che opera in forma di impresa e pescatore autonomo, la disposizione, escludendo questi ultimi dal suo ambito di applicazione - e, quindi, dalla possibilità di scelta tra i due regimi previdenziali - rischia di non risolvere le problematiche sorte in questo ambito. Infatti, se la finalità dell'intervento - da noi condivisa - è quella di garantire (qualora l'imbarcazione non sia superiore a 10 tonnellate) la possibilità per l'armatore di scegliere nei propri confronti tra i due regimi previdenziali e, quindi, di poter optare per un regime di miglior favore dal punto di vista delle tutele, la dicitura pescatore autonomo in contrapposizione con quella di persona che esercita la pesca in **"forme giuridiche di impresa"** rischia di mantenere incertezze interpretative.

Serve, inoltre, una riflessione sul risultato finale delle modifiche che si intende apportare all'art. 1 della legge n.250 del 1958. La proposta, in effetti, prevede **l'aggiunta, successivamente al comma 1**, di un ulteriore comma che non verrebbe a sostituire gli altri (attuali commi 2 e 3). Il testo della disposizione all'esito delle modifiche dovrebbe essere il seguente:

Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n 1765, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, con esclusione dei pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina stabilita dal primo comma del presente articolo ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413.

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
C.so d'Italia, 92 - 00198 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel. +39 06 3201257
www.federpesca.it
Codice Fiscale 80181790587
Aderente a CONFINDUSTRIA

Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresì a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie.

Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183 [5], e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicultura, ecc.

Si ritiene che il testo rischi di essere foriero di ulteriori incertezze, stante il complesso raccordo, anche solo da un punto di vista formale, con i commi successivi. In ogni caso, la nuova disposizione dovrebbe parzialmente superare, in quanto successiva, quella di cui alll'art. 6 della legge n. 413 del 1983.

Si segnala, infine, che l'accezione "tonnellate" è ormai obsoleta. Sarebbe opportuno sostituirla con l'unico riferimento compatibile con l'ordinamento vigente, e cioè GT (Gross Tonnage). Va inoltre specificato "dedite alla piccola pesca", nello spirito della 250/1958.

Art. 4 [C. 747 Pierro] - Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e ulteriori misure di semplificazione

L'art. 10 *bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 ha già introdotto una disposizione dello stesso tenore. Si segnala, ad ogni modo, che la *vis* espansiva della legge n. 250 del 1958 sembra contrastare con le esigenze di tutela dei marittimi.

Art. 5 – Fondo per lo sviluppo della Filiera ittica

Nell'ambito delle risorse disponibili si valuta positivamente la previsione all'articolo 5 di istituire un Fondo per lo sviluppo della filiera ittica volto a stipulare convenzioni con le associazioni di categoria nell'ottica di innovare i sistemi di rappresentanza e modernizzare il settore attraverso progetti di ricerca scientifica, campagne di sensibilizzazione, programmi di formazione professionale e progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse. Tuttavia, la dotazione finanziaria appare palesemente incoerente con le attività previste.

Art. 6 – Promozione della cooperazione e dell'associazionismo

Relativamente all'articolo 6, rubricato "promozione della cooperazione e dell'associazionismo", si ritiene di specificare al comma 1 lettera a) "Le associazioni nazionali di categoria maggiormente

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
C.so d'Italia, 92 - 00198 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel. +39 06 3201257
www.federpesca.it
Codice Fiscale 80181790587
Aderente a CONFINDUSTRIA

rappresentative, così come definite all'art. 2, comma 5 *undecies* del DL n.225/2010, convertito in legge 26.2.2011 n.10, come modificato dalla legge 11.2.2019, n.12 di conversione del DL 14.12.2018,n.135"

Art. 7 – Esenzione dall'imposta di bollo

Si condivide l'articolo 7 sull'esenzione dall'imposta di bollo

Art. 8 – Semplificazione in materia di licenze di pesca

Di fondamentale importanza, come più volte sottolineato da Federpesca, la disposizione, prevista all'articolo 8 relativa alla tassa di concessione governativa per le licenze di pesca. Infatti, una criticità che si riscontra spesso è dovuta al fatto che, nel caso di attestazione provvisoria con relativo pagamento della tassa di concessione governativa, la scadenza della licenza non coinciderà con la scadenza della tassa, visto che il pagamento copre anche il periodo di attestazione provvisoria. In tal caso è probabile che si possa incorrere in errore con il pagamento delle relative sanzioni da parte dell'armatore che continua ad utilizzare una licenza con tassa di concessione scaduta; ciò in particolare può facilmente verificarsi quando durante il periodo degli otto anni dovesse cambiare la proprietà del natante.

Per questo la previsione al comma 1 *bis* che recita *"il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa"* e con una soprattassa del 5%, rappresenta una soluzione auspicata da anni da Federpesca. Oltre a questo è importante aver ribadito, al comma 2 dello stesso articolo, che *"la tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo"*.
Sarà a tal fine utile esplicitare, tramite un nuovo e più semplice decreto ministeriale di semplificazione, con esattezza quali sono le variazioni da ritenersi sostanziali che siano tali da richiedere l'emanazione di una nuova licenza di pesca, derubricando le altre variazioni ad annotazioni che a sensi del DPR 641/72 non sono soggette al pagamento della tassa.

Le variazioni sulla licenza da essere ritenute sostanziali potrebbero essere individuate in:
1. Morte dell'interessato, se persona fisica;
2. Variazione degli elementi indicati nell'allegato B di cui all'art. 4 del DM 26 luglio 1995, concernenti:
a) le caratteristiche tecniche della nave;
b) la potenza motrice;
c) i limiti di esercizio e i sistemi di pesca.

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
C.so d'Italia, 92 - 00198 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel. +39 06 3201257
www.federpesca.it
Codice Fiscale 80181790587
Aderente a CONFINDUSTRIA

Infine, alla luce di quanto espresso sopra, non si comprende per quale motivo la licenza di pesca non possa essere emessa e/o rinnovata direttamente dalla Capitaneria di Porto di iscrizione del natante. Pertanto, si propone, in un'ottica di semplificazione amministrativa il decentramento dal Masaf alle Capitanerie di Porto. Allo stato attuale l'autorità marittima competente è deputata al solo rilascio dell'Autorizzazione provvisoria in attesa della licenza di pesca rilasciata dal ministero, cosa che avviene qualche volta anche dopo alcuni anni. Tutto ciò si verifica ad ogni scadenza e comunque ogni volta che si rende necessaria una variazione sui dati inseriti in licenza relativi alla società intestataria od alla nave o ai sistemi di pesca autorizzati.

L'eventuale delega alle Capitanerie renderebbero le procedure più snelle e veloci al punto di superare in molti casi la necessità del rilascio dell'Autorizzazione provvisoria.

Condivisibile anche il comma 3 dello stesso articolo.

Art. 9 – Esclusione della tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)

Si condivide la previsione di cui all'articolo 9 in merito all'esclusione della tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca. Siamo molto soddisfatti del fatto che, come richiesto da Federpesca nelle precedenti audizioni, sia stato inserito questo articolo nella formulazione proposta. Infatti, in considerazione del fatto che l'installazione di tali apparecchi a bordo non ha per scopo quello ricreativo per l'equipaggio, bensì rappresenta un supporto alla attività di pesca (es. ricezione bollettini meteo), appare quantomeno improprio l'assoggettamento del canone alla Tassa di Concessione Governativa, così come avviene per gli alberghi, pensioni, ristoranti, altre navi ecc.

Art. 13 – Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette

All'articolo 13, comma 1, lettera b), si propone di sostituire le parole "delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali e della pesca" con "dei rappresentanti delle associazioni nazionali riconosciute".
A tal proposito si auspicherebbe, più che un mero parere, una partecipazione attiva dei rappresentanti delle associazioni riconosciute del settore.

Art. 15 – Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura

All'articolo 15 non si capisce per quale motivo al comma 4 lett e) si specifichi la presenza di "ciascuna" associazione nazionale delle cooperative della pesca mentre la lett e) riferita alle

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
C.so d'Italia, 92 - 00198 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel. +39 06 3201257
www.federpesca.it
Codice Fiscale 80181790587
Aderente a CONFINDUSTRIA

associazioni di rappresentanza delle imprese non abbia la stessa ratio. Si propone pertanto di modificare il comma 4 lett f) coerentemente come segue: DA
Si propone di sostituire le lettere e9 ed f) con un'unica lettera e)
"e) un esperto nella ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle imprese di pesca riconosciute;"

Art. 16 – Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura

Allo stesso modo, all'articolo 16, non si ritiene coerente la composizione della commissione prevista al comma 3 lett d) ed e) dal momento che non risulta rappresentativa della composizione del settore.

Art 17 – Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso

In materia di pesca del tonno rosso, si apprezza la ratio dell'articolo che testimonia un cambio di filosofia auspicato da tempo.
Riteniamo infatti che, fatte salve le quote individuali di cattura già assegnate e attualmente in vigore, sia fondamentale improntare criteri di maggiore trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote da assegnare ai diversi sistemi di pesca sulla base dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso. Condividiamo pertanto quanto previsto al comma 2 relativamente alla necessità di favorire l'accesso alla risorsa anche da parte degli operatori che svolgono attività diverse e a coloro che ne sono attualmente privi.

Da questo punto di vista segnaliamo in particolare la situazione relativa alla pesca con l'attrezzo del palangaro.

Meno condivisibile quanto previsto al comma 2 lettera c) a meno di un obbligo di sistemi di sorveglianza (AIS) a bordo anche per le imbarcazioni inferiori a 12 mt.

Nella considerazione della sensibilità della specie in questione, si ritiene infine non opportuno che venga assegnata alcuna quota alla pesca ricreativa e/o sportiva.

Art. 18 – Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 [C. 747 Pierro] / Art. 18 – Disposizioni in materia di marinai autorizzati alla pesca [C. 856 Caramiello]

Si condivide l'esigenza di modifica all'articolo 18 che prevede di stabilire che il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona Una norma di semplificazione normativa che risolverebbe un problema annoso in molte marinerie italiane. Si chiede di abrogare l'inciso *"nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano"* poichè risulta ormai obsoleta rispetto ad un quadro di

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
C.so d'Italia, 92 - 00198 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel. +39 06 3201257
www.federpesca.it
Codice Fiscale 80181790587
Aderente a CONFINDUSTRIA

rapporti economici tra Stati facenti parte dell'Unione Europea, sul libero scambio di merci e trasporti che necessita pertanto un adeguamento normativo.

Art. 20 [C. 856 Caramiello] Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di sanzioni

Non vi sono rilievi circa l'introduzione, all'art. 8 del d.lgs. n. 4 del 2012, del comma indicato (1-bis). Tuttavia, si segnala che appare opportuna una complessiva riforma del sistema sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 4 del 2012. Sul punto si rinvia a quanto precisato in sede di osservazioni conclusive.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Tenendo conto della *ratio* che fonda le proposte di legge in esame e, in particolare, dell'intento di intervenire in termini di razionalizzazione e semplificazione del sistema della pesca (anche per mezzo della delega di cui all'art. 2 delle citate proposte) si segnalano alcune delle esigenze di riforma sorte nel settore non espressamente menzionate.

A) Riforma del sistema sanzionatorio

In materia di sanzioni, siamo convinti sia possibile coniugare l'effetto dissuasivo della sanzione ad una razionale parametrazione della stessa, proporzionandola all'effettiva gravità dell'infrazione o comunque commisurandola al fatturato dell'operatore, all' indebito vantaggio realizzato o perseguito con l'infrazione, all'effettiva incidenza dell'infrazione sulle risorse e sui prioritari obiettivi della PCP o comunque al danno provocato con l'infrazione. Si tratta di cogliere le pur minime aperture della Commissione facendo una scelta sanzionatoria meno pesante e proporzionata all'infrazione, garantendo in ogni caso la sua funzione dissuasiva. Vale sottolineare a riguardo il disposto del paragrafo 4 dell'art. 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per il quale la sanzione è stabilita dagli Stati membri tenendo conto dell'entità del danno arrecato alle risorse della pesca e all'ambiente marino.

Una considerazione va fatta anche sull'applicazione del principio di condizionabilità dell'aiuto pubblico, introdotto con la nuova PCP ed in particolare dall'art. 42 del Reg. UE 1380/2013, e normato dall'art. 11 del FEAMPA e dal Reg. UE 288/2015. Possiamo anche condividere il principio generale della subordinazione del sostegno finanziario del FEAMPA al rispetto delle norme della PCP da parte degli operatori della pesca, ma quello che appare intollerabile è l'associazione infrazione grave = inammissibilità per 12 mesi, senza quella gradualità necessaria a parametrare la inammissibilità e la sua durata alla effettiva gravità dell'infrazione grave e al danno da essa arrecato alle risorse e all'ambiente marino, quindi al conseguimento degli obiettivi della PCP.

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
C.so d'Italia, 92 - 00198 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel. +39 06 3201257
www.federpesca.it
Codice Fiscale 80181790587
Aderente a CONFINDUSTRIA

Sempre con riferimento al principio di condizionabilità, una riflessione va fatta in particolare sull'arresto temporaneo obbligatorio: il sostegno previsto, per i proprietari dei pescherecci e per i pescatori, dall'art. 21 del FEAMPA, proprio per il suo carattere di compensazione della obbligatoria interruzione dell'attività di pesca, finalizzata alla tutela delle risorse, non dovrebbe a nostro avviso rientrare nella inammissibilità (ai sensi del disposto del paragrafo 7 del succitato art. 21, infatti, tutte le attività di pesca svolte dal peschereccio o dal pescatore interessato sono effettivamente sospese (l'autorità competente si accerta che il peschereccio in questione abbia sospeso ogni attività di pesca durante il periodo interessato dall'arresto temporaneo).

In tal senso si auspica che le presenti proposte possano considerare di assicurare un maggiore bilanciamento tra precetto e sanzione a fronte di un quadro sanzionatorio attualmente del tutto sproporzionato e si auspica la possibilità di poter discutere ulteriori semplificazioni e correzioni relativamente alla L.154/2016 che rappresenta una vera priorità con l'obiettivo di riscrivere l'intero impianto repressivo.

B) <u>L'imbarco di marittimo straniero</u>

Il settore della pesca marittima è divenuto meno attrattivo per i lavoratori italiani. Si segnala, in particolare, l'assenza di un ricambio generazionale che potrebbe portare beneficio al settore. Inoltre, le imprese hanno segnalato la necessità di ricorrere all'imbarco di marittimi stranieri per poter rispettare le tabelle di armamento.

Le procedure di imbarco presentano, tuttavia, una serie di profili critici.

Si consideri, in merito, che ai sensi dell'art. 318, comma 3, codice della navigazione *"per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante"* (art. 318, comma 3, codice della navigazione). L'attuale formulazione della disposizione consegue alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 153 del 2004, il quale ha eliminato due delle limitazioni previgenti: la necessità che il marittimo occupasse mansioni c.d. di "bassa forza"; la necessità che il personale straniero non fosse superiore alla metà dell'equipaggio.

Premettendo che l'attuale contesto occupazionale richiederebbe la possibilità di ricorrere a personale straniero anche per la qualifica di comandante (e, quindi, che sembra opportuno un ulteriore aggiornamento della normativa), si evidenzia che il citato d.lgs. n. 153 del 2004 ha previsto che la disciplina dei titoli e delle modalità per l'applicazione della disposizione fosse rimessa ad una regolamentazione attuativa (cfr. articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 153 del 2004). Tale regolamentazione non è mai stata emanata e, di conseguenza, le Capitanerie fanno ancora riferimento al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 10 giugno 1998. La regolamentazione attuativa

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
C.so d'Italia, 92 - 00198 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel. +39 06 3201257
www.federpesca.it
Codice Fiscale 80181790587
Aderente a CONFINDUSTRIA

dovrebbe tener conto anche delle modifiche recentemente apportate dal legislatore al c.d. "Testo unico immigrazione" (d. lgs. n. 286 del 1998), che hanno previsto l'esclusione della necessità di nulla osta al lavoro per i lavoratori marittimi (art. 27, comma 1 *septies*), tra i quali devono includersi anche i marittimi destinati all'imbarco su navi da pesca. Si ritiene, quindi, ormai obsoleta anche per il settore della pesca la previsione (presente nel citato decreto 10 giugno 1998) della necessità di provare l'indisponibilità di marittimi italiani.

C) Politiche sociali e occupazionali nel settore della pesca professionale

Le politiche gestionali della pesca a livello comunitario e nazionale, arroccate sulla sostenibilità ambientale, senza una pur minima attenzione ai valori della sostenibilità sociale ed economica, stanno determinando l'effetto di declino sotto gli occhi di tutti: la riduzione del numero delle unità da pesca, degli occupati, della produzione vendibile. Una "desertificazione" unilaterale a tutto vantaggio degli altri paesi rivieraschi e non del Mediterraneo, che altro non aspettano se non aggredire il nostro mercato che rappresenta per loro il principale *target* commerciale. I costi sociali delle politiche gestionali e di controllo della pesca si stanno rivelando devastanti per un sistema in condizioni di strutturale debolezza.

Per questi motivi, il comparto ha la necessità che lo strumento ordinario di prestazioni integrative a sostegno del reddito copra anche i periodi di fermo delle attività di pesca conseguente ai provvedimenti dell'autorità marittima.

L'estensione al settore della pesca professionale di **forme di integrazione salariale** previste per i lavoratori del settore agricolo (c.d. CISOA agricola) per mezzo della legge di bilancio 2022 - ancora in attesa di attuazione - nella formulazione attuale rischia di rappresentare semplicemente un costo contributivo per le imprese, essendo escluse dall'ambito di applicazione dell'ammortizzatore sociale proprio le ipotesi di sospensione dell'attività che gravano in maniera più rilevante sul settore (in particolare, le ipotesi di fermo obbligatorio continuativo e aggiuntivo).

Quando parliamo di sicurezza sociale, un argomento fondamentale che non viene menzionate in nessuna delle due proposte è quello del **c.d. ticket NASPI**. La legge n. 92 del 2012 (riforma degli ammortizzatori sociali / legge Fornero) all'art. 2, comma 31, prevede un contributo da parte del datore di lavoro nei casi di interruzione del rapporto di lavoro che danno diritto al dipendente alle tutele economiche contro la disoccupazione. L'applicazione di detta normativa al settore della pesca presenta alcune criticità, tra cui, la più rilevante si manifesta nei casi di sbarco a causa di infortunio o di malattia. Infatti, nel nostro settore, il lavoratore per poter usufruire dell'assistenza economica dovutagli nei casi di inabilità conseguente ad infortunio o malattia deve procedere allo sbarco, che interrompe a tutti gli effetti il rapporto di lavoro (art. 343, n. 5 codice della navigazione). In tale interruzione non vi è alcuna volontà da parte dell'armatore, anzi il più delle volte questo è messo in difficoltà a causa dell'applicazione da parte dell'autorità marittima della tabella di

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
C.so d'Italia, 92 - 00198 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel. +39 06 3201257
www.federpesca.it
Codice Fiscale 80181790587
Aderente a CONFINDUSTRIA

armamento, la quale gli impone di trovare immediatamente un sostituto pena il ritiro dei documenti di bordo ed il fermo della nave. In tale contesto, il pagamento del *ticket* NASPI (in caso di sbarco per malattia) rappresenta un ulteriore elemento di frustrazione per le imprese del settore. Pertanto, si reputa necessario circoscrivere l'ambito di applicazione del citato art. 2, comma 31, legge n. 92 del 2012, escludendo le ipotesi di risoluzione del rapporto per sbarco malattia del marittimo.

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
C.so d'Italia, 92 - 00198 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel. +39 06 3201257
www.federpesca.it
Codice Fiscale 80181790587
Aderente a CONFINDUSTRIA

alleanza delle cooperative italiane

PESCA E ACQUACOLTURA

AGCI ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE Agro Ittico Alimentare

CONFCOOPERATIVE FEDAGRIPESCA

legacoop agroalimentare associazione nazionale cooperative agroitticoalimentari per lo sviluppo rurale e costiero

INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO E IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI NEL SETTORE DELLA PESCA PROFESSIONALE. DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA NEL MEDESIMO SETTORE

A.C. 747

INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO E IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI PER LA PESCA PROFESSIONALE NONCHÈ DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE LEGGI CONCERNENTI LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

A.C. 586

XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA

CAMERA DEI DEPUTATI

AUDIZIONE INFORMALE

11 SETTEMBRE 2023

Il Coordinamento nazionale Pesca dell'Alleanza delle Cooperative Italiane desidera in primo luogo ringraziare il Presidente ed i gruppi della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati per questa occasione di confronto in relazione alle proposte di legge recanti interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali.

Prendiamo positivamente atto dei molti interventi previsti finalizzati a riordinare e semplificare il settore ed indispensabili per sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale, per promuovere la nascita di nuove imprese nonché per assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e per lo sviluppo sostenibile delle attività di prelievo in maniera coerente con l'esigenza di preservare le risorse ittiche in un quadro di piena sostenibilità non solo ecologica ma anche sociale ed economica.

Sono tuttavia interventi che richiedono un'analisi meticolosa dei diversi interessi in gioco, nei quali riscontriamo alcune criticità per le quali ci permettiamo di sottoporre alla vostra attenzione delle proposte correttive, unitamente ad alcuni articoli aggiuntivi mediante i quali è nostra intenzione

richiamare l'attenzione del legislatore e, per il suo tramite, del governo su alcuni argomenti di stringente – *a parere di chi scrive* – attualità: ci riferiamo al tema oramai indifferibile delle tutele sociali, della mancanza di giovani e delle esigenze di rinnovamento di alcune parti del codice della navigazione.

In particolare, le modifiche da ultimo citate tendono a dare una risposta ad alcuni problemi più volte rilevati, anche nel recente passato, che condizionano la normale operatività delle barche da pesca ed a favorire il ricambio generazionale in un settore nel quale la presenza di giovani sta diventando sempre più infrequente, anche attraverso maggiori possibilità di accesso al credito per i giovani imprenditori ittici, singoli o associati.

Riteniamo inoltre che questa possa essere la sede per aggiornare alcune esigenze previdenziali sentite dal comparto nonché per affrontare il tema, ormai indifferibile, della costruzione per il futuro di uno strumento di sostegno al reddito dei pescatori che sia in grado di garantire una tutela equa e stabile.

Occorre infatti tener conto del fatto che la pesca è un settore nel quale il capitale umano è preponderante rispetto a quello fisico, spesso anche obsoleto e con elevata età media a cagione del fatto che il regime di aiuti europeo presenta fortissime limitazioni per interventi di sostegno finanziario sulle imbarcazioni.

Rappresentiamo, infine, l'esigenza di assicurare la presenza all'interno delle commissioni di riserva delle Aree Marine Protette (AMP) di un'adeguata rappresentanza degli interessi espressione diretta del mondo della pesca, così da arricchirne la composizione ed avere uno spettro più ampio di conoscenze e di punti di vista, anche per facilitare il raggiungimento della sostenibilità economico-sociale, con sicuri vantaggi per tutto quanto ruota attorno alle AMP. Se a tutto ciò, poi, aggiungiamo il riferimento alle linee di indirizzo – peraltro aspramente censurate dal questa Commissione così come dal Governo stesso – contenute nella **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**[1] adottata lo scorso 21 febbraio dal titolo "***LA POLITICA COMUNE DELLA PESCA, OGGI E DOMANI: UN PATTO PER LA PESCA E GLI OCEANI PER UNA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ALIEUTICHE SOSTENIBILE, INNOVATIVA, INCLUSIVA E BASATA SU DATI SCIENTIFICI***", riteniamo che anche il tema della cooperazione fra mondo della pesca e ambiente sia oltremodo indifferibile.

Grazie

****

[1] *Bruxelles, 21.2.2023 COM(2023) 103 final*

INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO E IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI NEL SETTORE DELLA PESCA PROFESSIONALE. DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA NEL MEDESIMO SETTORE
A.C. 747

INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO E IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI PER LA PESCA PROFESSIONALE NONCHE' DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE LEGGI CONCERNENTI LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
A.C. 856

XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA
CAMERA DEI DEPUTATI

AUDIZIONE INFORMALE

11 SETTEMBRE 2023

ALLEGATO

A.C. 747
Emendamento articolo 1

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la parola "*marittima*".

****

MOTIVAZIONE

In questo modo si evita di escludere la pesca nelle acque interne e lagunari dalle disposizioni della presente legge, per quanto applicabili e/o compatibili anche con il quadro delle prerogative regionali.

A.C. 747
Emendamento articolo 4

L'articolo 4 è abrogato.

****

MOTIVAZIONE

I commi da 1 a 3 sono già vigenti, essendo stati introdotti dall'articolo 10-*bis* del dl 104/2020, convertito in legge 126/2020.

Quanto invece all'ultimo comma (il 4) esso si riferisce ad una misura di integrazione del reddito dei pescatori valida per il 2020; di seguito riportiamo il testo dei commi 515 e 516.

515. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio **avvenute nel corso dell'anno 2020**, è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

516. Al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate di 2,5 milioni di euro **per l'anno 2021**. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

A.C. 747
Emendamento articolo 5

Articolo 5

1. Sopprimere le lettere c), g) ed l) del comma 2.
2. Sostituire il comma 4 con il seguente:

   "4. Ai fini di cui al comma 2, lettera f), del presente articolo, tra i soggetti che possono attivare programmi di formazione professionale sono ricomprese anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il settore della pesca e dell'acquacoltura."

3. Al comma 5 sono soppresse le parole "*previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*,"

****

MOTIVAZIONE

Comma 2: pur condividendo lo spirito dell'articolo, non si concorda pienamente con alcune destinazioni dello stesso. Infatti non sembra pertinente la possibilità, prevista al comma 4, di estendere l'effettuazione di Convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 22, anche alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Ben più legata all'attività delle OO.SS. in materia di lavoro sarebbe l'ipotesi di focalizzare l'azione di tali soggetti con quanto previsto al comma 2, lettera f) in materia di attivazione di programmi di formazione professionale, a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato e per una corretta conduzione della navigazione.

Di conseguenza si propone la soppressione dell'articolo 6.

Quanto invece ai **commi 1 e 3**, le modifiche proposte assicurano una più efficace implementazione della misura *de qua*.

A.C. 747
Emendamento articolo 6

L'articolo 6 è abrogato

****

MOTIVAZIONE

Ai sensi dell'articolo 18, decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Appare inopportuna l'estensione alle medesime organizzazioni di cui al citato art. 18, D.Lgs. 154/2004, delle attività di cui all'articolo 16 (*Promozione della cooperazione*) e 17 (*Promozione dell'associazionismo*), che sono riservate alle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative, delle imprese di pesca e di imprese di acquacoltura.

Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n° 154
Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38

Art. 16
(*Promozione della cooperazione*)
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di:
a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;
b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura;
c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel più ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle **associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura**.

Art. 17
(*Promozione dell'associazionismo*)
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialità delle imprese di settore sui mercati nazionali ed internazionali, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle **associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura**.

Art. 18
(*Promozione delle attività a favore dei lavoratori dipendenti*)
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunità occupazionali e delle tutele sociali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle **organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura**, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni.

A.C. 747
Emendamento articolo 8

All'articolo 8:

- al comma 1, sostituire le parole "*dal 1° gennaio 2023*" con "*dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge*";
- al comma 1, sostituire il comma 1-*quater* con il seguente: «*1-quater. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di armatore allorquando il passaggio avviene tra i soci della costituenda cooperativa di pesca e la medesima durante il periodo di efficacia della licenza*»;
- al comma 2, sopprimere le parole "*sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*".

****

MOTIVAZIONE

Le modifiche del **comma 1** riguardano:

1. l'entrata in vigore delle nuove disposizioni che abbisognano di un tempo di elaborazione per le norme applicative;
2. la riformulazione del comma 1-*quater* che introduce un principio di semplificazione tributaria che riconosce la funzione sociale svolta dalla cooperazione anche nel settore della pesca, in applicazione del principio contenuto nell'art. 45 della Costituzione della Repubblica italiana.

La modifica proposta al **comma 2** risponde invece ad esigenze di speditezza dell'azione amministrativa rispetto ad una materia che non richiama prerogative regionali.

Appendice normativa

Art. 45 (Cost.)

La Repubblica riconosce la **funzione sociale della cooperazione** a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

A.C. 747
Emendamento articolo 10

L'articolo 10 è soppresso

****

MOTIVAZIONE

La disposizione che si propone di sopprimere interviene su una materia rispetto alla quale sono in fase di adozione nuove norme in ambito unionale.

Al fine di garantire coerenza ed evitare l'introduzione di principi disallineati rispetto all'*acquis communautaire* se ne propone quindi la soppressione.

A.C. 747
Emendamento articolo 12

All'articolo 12, comma 1, le parole "*possono fornire*" sono sostituite con le seguenti: "*forniscono*"; analogamente le parole "*dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013*." sono sostituite con le seguenti: "*dalle pertinenti norme unionali vigenti in materia.*".

****

MOTIVAZIONE

L'articolo 12 affronta tema della fornitura ai clienti di alberghi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili nonché di servizi di catering di un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati.

Al fine di rendere realmente efficace ed utile la norma proposta si ritiene opportuno rafforzare la situazione giuridica soggettiva del cliente/consumatore al fine di promuovere la conoscenza circa l'origine dei prodotti, senza creare condizioni distorsive della concorrenza.

Inoltre, al fine di garantire un coordinamento formale con il quadro giuridico di riferimento unionale, occorre prevedere il rinvio alle pertinenti norme europee vigenti in materia; in questo modo il testo *de quo* manterrà la sua attualità anche in caso di modifiche al quadro normativo sovranazionale di riferimento.

A.C. 747
Emendamento articolo 13

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al primo periodo, sono aggiunte infine le parole: ", nonché da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali più rappresentative nel settore della pesca e dell'acquacoltura, riconosciute a livello nazionale, e un rappresentante delle organizzazioni sindacali nazionali di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.".

****

MOTIVAZIONE

La proposta *de qua* nasce dall'esigenza di assicurare la presenza all'interno delle Commissioni di riserva delle aree marine protette (AMP) di un'adeguata rappresentanza degli interessi espressione diretta del mondo della pesca, così da arricchirne la composizione ed avere uno spettro più ampio di conoscenze e punti di vista; si ritiene che la mera consultazione prevista dalla lettera b) che si intende sostituire non consenta di dare vita ad un dibattito adeguato rispetto ai temi in oggetto.

La soluzione proposta, ovvero l'inserimento di un'adeguata rappresentanza degli interessi economici e sociali, appare in grado di facilitare anche il raggiungimento della sostenibilità economico-sociale, con sicuri vantaggi per tutto quanto ruota attorno alle AMP.

A.C. 747
Emendamento articolo 16

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

Art. 16

(Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura)

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – (Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura) –

1. Presso ogni direzione marittima è istituita la commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura.

2. La commissione esprime pareri sulle questioni concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito della propria circoscrizione marittima di riferimento.

3. La composizione della commissione, presieduta dal direttore marittimo, è definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando la partecipazione del personale con grado di ufficiale dei comandi territorialmente ricompresi all'interno di ciascuna direzione marittima, degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima, di acquacoltura e di ambiente, delle rappresentanze delle associazioni nazionali delle cooperative di pesca comparativamente più rappresentative, delle imprese di pesca e di acquacoltura comparativamente più rappresentative, delle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, dei mercati ittici locali, ove esistenti, dell'ufficio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

4. I componenti della commissione sono nominati con provvedimento del comandante della direzione marittima e restano in carica per un triennio.

5. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.

6. Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della commissione i rappresentanti degli enti locali competenti per territorio e di altre istituzioni nazionali o territoriali nonché esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.

7. Il funzionamento della commissione non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati.».

****

MOTIVAZIONE

La proposta intende formulare una diversa articolazione della commissione stabilendo innanzitutto che l'ambito territoriale di competenza sia la direzione marittima anziché il compartimento marittimo, maggiormente in linea con l'esigenza di esprimere pareri rispetto ad areali più vasti così come richiesto anche dalla normativa sovranazionale di riferimento.

A.C. 747
Emendamento articolo 17

Articolo 17

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Sono fatte salve le quote individuali di cattura già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.".

****

MOTIVAZIONE

L'articolo 17 riguarda i criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso, basati sull'equilibrio delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca e sull'aumento della quota indivisa per favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi.

Al fine di mantenere valido il principio della stabilità relativa, la proposta esplicita il principio secondo il quale vengono fatte salve le quote individuali di cattura già assegnate al momento in cui entrerà in vigore la legge.

A.C. 747
Emendamento articolo 18

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

Articolo 18

(Modifiche al codice della navigazione ed al relativo regolamento per l'esecuzione)

1. *Al fine di consentire la composizione degli equipaggi delle navi adibite alla pesca marittima evitando il disarmo della relativa imbarcazione e l'inattività della stessa, fatta salvo il preventivo tentativo di reclutamento da effettuarsi secondo le procedure disciplinate dalle vigenti norme, all'art. 318, comma 3, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n° 327 contenente Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: "tranne che per la qualifica di comandante".*
2. *Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, sono apportate le seguenti modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n° 328:*
   - *art. 254-bis: al comma 2, sopprimere la lettera a) del punto 2; al comma 2, punto 2), sostituire la lettera b) con la seguente: "b) di stazza lorda superiore a 200 tonnellate nel Mediterraneo purché abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale;"*
   - *art. 257: al comma 2, punto 2) sopprimere le parole "nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano".*

****

MOTIVAZIONE

La modifica proposta tende a dare una risposta ad alcuni problemi più volte rilevati anche nel recente passato che stanno condizionando la normale operatività delle barche da pesca.

Il primo comma rimuove l'impedimento di conferire il comando dell'unità da pesca a cittadini di nazionalità diversa da quella unionale; sono fatti salvi i requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti in materia così come il preventivo tentativo di arruolare per quella funzione un cittadino di nazionalità italiana o unionale.

Il secondo comma guarda interessa invece le barche di dimensioni maggiori che operano nel bacino del Mediterraneo.

Si tratta di un tema che preoccupa il futuro delle marinerie che operano soprattutto verso il cd Mare di Levante e che, se non risolto, rischia di condizionare la prossima campagna di pesca delle unità che si spingono ad est oltre il **20° meridiano**, così come ad ovest verso Gibilterra (**ovest del 6° meridiano**).

Nel caso di specie si propone di **adeguare il contenuto degli artt. 254-*bis* e 257 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (DPR n° 238/1952)** al fine di rivedere i limiti di abilitazione del personale imbarcato in funzione delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, consentendo al *marinaio autorizzato alla pesca* di assumere il comando di navi (di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate) dedite alla pesca mediterranea in qualsiasi zona.

In particolare, il limite attuale del cd **"20° meridiano"** (Mar di Levante) impedisce alla flotta d'altura di raggiungere le aree di pesca ad est, divenute oggi strategiche da quando il canale di Sicilia non è più navigabile a causa della prolungata instabilità libica e della pericolosità di quelle acque.

A.C. 747
Emendamento articolo 19

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Articolo 19-*bis*

(Regime fiscale agevolato per il primo insediamento dei giovani nella pesca)

1. I soggetti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n° 4, di età inferiore ai 41 anni, che avviano un'attività imprenditoriale nel settore della pesca possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento del reddito d'impresa ottenuto.
2. Nel caso di imprenditori ittici che esercitano la loro attività in forma associata il beneficio di cui al comma 1 si applica a condizione che almeno la metà più uno dei soci siano di età inferiore ai 41 anni.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che i soggetti non abbiano esercitato nei precedenti tre anni un'attività d'impresa, anche in forma associata o familiare, ed abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

****

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale in un settore nel quale la presenza di giovani sta diventando sempre più infrequente. In particolare prevede la possibile adesione ad un regime fiscale agevolato per i giovani imprenditori ittici (come definiti dal D.Lgs. 4/2012) di età inferiore ai 41 anni. Il regime agevolativo consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva del 12,50% del reddito di impresa (calcolato sulla differenza tra ricavi e costi) per un periodo complessivo di 5 anni. In caso di imprese associate, la proposta prevede che almeno il 50% più uno dei componenti abbia il requisito dell'età inferiore ai 41 anni.

A.C. 747
Emendamento articolo 19

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Articolo 19-*bis*

(Garanzie sui mutui in favore dei giovani imprenditori nel settore della pesca)

1. Ai fini di favorirne l'accesso al credito, gli imprenditori ittici di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n° 4 di età inferiore ai 41 anni, che avviano un'attività imprenditoriale nel settore della pesca, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, in relazione ai nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito. Si applicano le modalità, previste dall'art. 20, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n° 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n° 91.
2. Nel caso di imprenditori ittici che esercitano la loro attività in forma associata il beneficio di cui al comma 1 si applica a condizione che almeno la metà più uno dei soci siano di età inferiore ai 41 anni.

****

MOTIVAZIONE

L'accesso al credito per le imprese di pesca è da sempre stato molto difficile, anche e non solo per la loro sottocapitalizzazione e alla mancanza di beni da porre a garanzia. L'emendamento propone l'estensione dei benefici di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legge 50/2022 ai giovani imprenditori ittici, singoli o associati (in caso di imprese associate, la proposta prevede che almeno il 50% più uno dei componenti abbia il requisito dell'età inferiore ai 41 anni). Pertanto, anche in assenza del requisito legato all'incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022, verrebbe riconosciuta la possibilità di accesso al credito sino a 35.000 euro da restituire in 10 anni, e con l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dalla data di erogazione.

A.C. 747
Emendamento articolo 19

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Articolo 19-*bis*
(*Fondo Pesca CISOA)*

1. Sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa unionale, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse ittiche;

   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. È abrogato l'articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2021, n° 234.

****

MOTIVAZIONE

Il settore della pesca è stato storicamente escluso dall'intervento della cassa integrazione ordinaria (cfr. art. 3, D.Lgs. C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 *Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali*, che escludeva dalle imprese potenzialmente destinatarie della cassa integrazione ordinaria gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale).

Interventi di sostegno del reddito dei pescatori sono stati tuttavia attuati sin qui per rispondere a specifiche esigenze di tutela.

In particolare, è stata garantita la corresponsione di un indennizzo, per ciascun componente dell'equipaggio, per i giorni di sospensione conseguenti al fermo temporaneo delle attività di pesca.

Dal 2008 al 2016 ha operato la CIG in deroga, garantita in tutte le situazioni in cui si rendesse necessario sospendere l'attività lavorativa "*per cause non imputabili al datore di lavoro*" (non solo a copertura delle sospensioni conseguenti a provvedimenti delle autorità come il c.d. fermo pesca).

A partire dalla legge n. 232 del 2016 (art. 1, comma 346) è stata invece prevista la sola garanzia (per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca) di una indennità lorda giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non [*specificate annualmente con apposito decreto interministeriale di attuazione – MinLavoro, Mipaaf (ora Masaf) e Mef*].

LE INDENNITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Con la legge di bilancio n. 234 del 2021 (art. 1, commi 123 e 124) è stata previsto uno **stanziamento**, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per complessivi **19 milioni di euro** per finanziare un'indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro lordi (*circa 21 netti*) per ciascun lavoratore dipendente da un'impresa di pesca adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola, di cui alla legge 13 marzo 1958, n° 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

PRINCIPALI CRITICITÀ RISCONTRATE

Occorre portare a compimento la **riforma degli ammortizzatori sociali nella pesca (CISOA)** riformulando quanto introdotto con l'art. 1, comma 217, della predetta legge n. 234/2021 che prevede che "*A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al primo comma [CISOA] è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita,* ***per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio***".

In particolare, la norma contenuta nel citato comma 217 **esclude** i casi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di **arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio**.

Quanto invece ai **commi 123 e 124** (misura prevista per il 2023):

- la misura è ***una tantum*** (ogni anno va rifinanziata in legge di bilancio)
- richiede **l'adozione ogni anno di un decreto interministeriale** (MINLAVORO, MASAF e MEF) che quest'anno è uscito pochi giorni prima della scadenza per l'inoltro delle domande (D.I. n° 1 del 7 marzo 2023 – scadenza presentazione istanze 15 marzo), al punto che si è subito reso necessario un ulteriore decreto interministeriale (D.I. n° 2 del 14 marzo 2023) per rinviare di altri 30 giorni il termine di scadenza per l'inoltro delle istanze relative all'intero anno precedente (2022)
- non è allineata con le altre forme di integrazione del reddito: **30 euro al giorno**, al lordo di tasse e contributi, significano **circa 21 euro netti**, ovvero il 60% del livello retributivo previsto dai CCNL di settore
- non contempla fra i beneficiari **la figura dell'armatore** allorquando risulti imbarcato sulla nave da lui stesso gestita; principio di contro riconosciuto da alcune sentenze del **Consiglio di Stato** in accoglimento di ricorsi presentati da armatori esclusi dal beneficio dei cd. "30 euro"

- sono esclusi i pescatori professionali che operano nelle acque interne

PROPOSTA: FONDO CISOA PESCA

Riteniamo indifferibile affrontare con l'Esecutivo il tema della costruzione per il futuro di uno strumento di sostegno al reddito dei pescatori che sia in grado di garantire una tutela equa e stabile.

Occorre tener conto del fatto che la pesca è un settore nel quale il capitale umano è preponderante rispetto a quello fisico, spesso anche obsoleto e con elevata età media a cagione del fatto che il regime di aiuti europeo presenta fortissime limitazioni per interventi di sostegno finanziario sulle imbarcazioni.

In questa sede la **proposta** che viene formulata (*cfr. all/to*) è quella di **estendere in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita**, le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del **Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457.**

PESCA MARITTIMA

Di seguito si riportano alcuni dati della forza lavoro nel mondo della pesca marittima:

- Occupati pesca: 25.843 di cui 19.841 (*FTE – full time equivalent*)
- Numero battelli: 12.149
- Numero giorni a mare: 1.515.338
- Occupati/Battelli totali: 2,12

Sistema di pesca	N. battelli	Giorni a mare	FTE (*full time equivalent*)	Imbarcati	Ore totali lavorate per anno
Circuizione	378	43.926	1.343	2.022	2.280.637
Draghe idrauliche	708	39.868	512	1.640	819.979
Palangari	351	48.795	948	1.182	1.750.572
Piccola pesca	8.353	1.029.934	9.088	12.952	14.790.924
Strascico	2.239	334.173	7.250	7.347	20.028.257
Volante	120	18.642	700	700	1.347.148
Totale complessivo	**12.149**	**1.515.338**	**19.841**	**25.843**	**41.017.518**

Fonti

- *Dati Programma Nazionale Raccolta Dati Alieutici (PNRDA);*
- *ISTAT working papers n. 4 2020 (Statistiche sulla pesca in Italia, uso integrto di indagini campionarie e dati amministrativi*

- *European Commission: Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) - Social data in the EU fisheries sector (STECF-19-03)*

PESCA NELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI

Si stimano in tutta Italia circa 3500/3600 pescatori che operano in tale ambito; tuttavia occorre segnalare che a causa della mancanza di un registro unico che, anche se per sole finalità statistiche/cognitive, censisca il fenomeno della pesca professionale nelle acque interne e lagunari, non è facile avere una fotografia fedele di questo spaccato.

A.C. 747
Emendamento articolo 19

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, sostituire il comma 3 con il seguente:

"4. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. 2. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma."

****

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di rendere finalmente applicabile la CISOA al settore della pesca, riordinando l'intervento operato con l'art. 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di fatto mai attuato a causa dell'inefficace formulazione operata dal legislatore del tempo che introdusse troppo frettolosamente una norma la cui implementazione avrebbe invero richiesto un livello più approfondito di dettaglio.

Trattasi di una misura richiesta da anni dal settore che finalmente verrebbe dotato di una ***misura strutturale*** necessaria per equipararlo agli altri comparti produttivi i cui lavoratori possono contare su adeguate forme di tutela del reddito.

La presente riformulazione precisa quale debba essere la base retributiva per la determinazione della suddetta indennità e rimanda inoltre ad un decreto interministeriale la definizione dei termini, delle modalità di applicazione, ivi comprese le causali che possono attivare lo strumento di sostegno.

A.C. 747
Emendamento articolo 19

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*
(Disposizioni in materia di NASpI per il settore della pesca)

Oltre ai casi di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n° 92, il contributo di cui al precedente comma 31 della suddetta legge non è dovuto ogni qual volta l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è conseguenza di quanto previsto dall'art. 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione. L'efficacia di questa disposizione decorre dall'entrata in vigore della citata legge 92/2012.

****

MOTIVAZIONE

Il *ticket* licenziamento o contributo ASpI (oggi NASpI), previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, comma 31 e ss. (*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*), è quel contributo che il datore di lavoro deve versare all'INPS nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI.

Il suo importo annuo per il 2023 è fissato in 603,10 euro (41% del massimale disoccupazione) e varia a seconda del periodo di permanenza in azienda da 1/12 (50,26 euro al mese) fino a raggiungere un massimo di 3 annualità.

Per il 2023 l'importo massimo di contributo licenziamento è di 1.809,30 euro per i lavoratori con un'anzianità di servizio pari o superiore a 36 mesi.

Tale *ticket*, particolarmente pesante per un settore come quello della pesca che sta soffrendo molto la congiuntura, risulta vieppiù una *stortura* nei casi in cui **il licenziamento rappresenta la conseguenza della specificità del rapporto lavorativo che**, nel nostro caso, **viene interrotto *ope legis* in presenza di inabilità temporanea assoluta del lavoratore**, sia per malattia generica che per infortunio, certificato dal SASN.

In questi casi non si è di fronte all'espressione di una volontà datoriale di interrompere il rapporto; è il sistema di regole che norma la gente di mare a prevedere tutto ciò, senza alcuna scelta per l'armatore.

Uno degli obblighi del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 343 del codice della navigazione, è infatti quello di disporne lo sbarco, che si traduce obbligatoriamente nell'interruzione del rapporto di lavoro.

Questa ed altre casistiche, dettate dall'applicazione del codice della navigazione, fanno sì che il sistema sia difficilmente applicabile e sostenibile dalle imprese di pesca.

Il problema, segnalato già tempo addietro in occasione della riforma, sta emergendo prepotentemente in queste settimane in seguito all'adozione da parte dell'INPS di provvedimenti di recupero di tali somme per le interruzioni lavorative pregresse.

Occorrerebbe prevedere un'esclusione dell'obbligo di versamento del contributo *ex lege* 92/2012 nei casi di cui all'art. 343, comma 1, punto 5, del codice della navigazione.

L'emendamento proposto persegue quindi l'obbiettivo di sterilizzare l'obbligo contributivo a carico delle imprese di pesca nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato *ope legis* per effetto di quanto previsto dall'art. 343, comma 1, punto 5).

APPENDICE NORMATIVA

Legge 28 giugno 2012, n° 92, art. 2 (*ammortizzatori sociali*)

Omissis…

31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.

Omissis…

34. A decorrere dal 1º gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere…

§

Art. 343
(Casi di risoluzione di diritto del contratto)[1]

Il contratto di arruolamento **si risolve di diritto**:

1) in caso di perdita totale ovvero di innavigabilità assoluta della nave ovvero di innavigabilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonché in caso di preda;
2) in caso di perdita della nazionalità della nave;
3) in caso di vendita giudiziale della nave;
4) in caso di morte dell'arruolato;
5) **quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo;**
6) quando l'arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per servizio della nave;
7) in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato;
8) in caso di revoca da parte dell'esercente la potestà dei genitori (1) o la tutela del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto;
9) quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorità;
10) quando l'arruolato, fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.

[1] Codice della Navigazione

A.C. 747
Emendamento articolo 19

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Articolo 19-*bis*

(Regime previdenziale agevolato per il primo insediamento dei giovani nella pesca, per favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione nonché per i lavoratori di nazionalità diversa da quella unionale)

1. Per il primo insediamento nel settore della pesca di soggetti di età inferiore ai 41 anni, i benefici di cui all'art. 6 e 6 *bis* del decreto legge 30 dicembre 1997, n° 457, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi al 100% limitatamente alle prime due annualità.
2. Alle imprese di pesca marittima che decidono di arruolare pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto definitivo mediante demolizione di cui all'art. 20, del Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, è riconosciuto per ciascuno dei suddetti marinai uno sgravio contributivo pari al 100% per i primi dodici mesi di quanto previsto dal pertinente regime assicurativo. Il suddetto sgravio si riduce al 50% per i successivi sei mesi. Il beneficio di cui al presente comma è condizionato alla circostanza che lo sbarco sia dipeso dall'arresto definitivo dell'imbarcazione da pesca su cui il pescatore ha svolto il proprio lavoro per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno, e che il nuovo imbarco avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell'unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall'Autorità marittima.
3. Al fine di consentire l'occupazione nel settore della pesca, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli sgravi contributivi di cui agli articoli 6 e 6 *bis* del decreto legge 30 dicembre 1997, n° 457, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1998, n° 30, sono estesi anche agli imbarcati di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 318 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in un milione di euro per il comma 1, in due milioni di euro per il comma 2 e in due milioni di euro per il comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, contino 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

****

MOTIVAZIONE

Le proposte contenute in questo articolo aggiuntivo hanno l'obbiettivo di tentare di frenare l'emorragia che da tempo interessa il settore della pesca, ritenuto dai giovani non sufficientemente attrattivo.

Il completamento della strumentazione a sostegno del lavoro marittimo passa anche attraverso le seguenti soluzioni.

In particolare la proposta che segue, articolata in un testo normativo composto di 4 commi di cui l'ultimo di spesa, si compone di tre differenti interventi:

1. uno destinato a favorire l'entrata di giovani nel settore della pesca (**comma 1**);
2. il secondo a creare le condizioni affinché il pescatore che dovesse perdere il lavoro per via del fatto che la nave su cui era imbarcato viene demolita possa trovare più agevolmente un nuovo imbarco (**comma 2**);

3. il terzo che estende il regime agevolativo previdenziale anche ai lavoratori di cittadinanza diversa da quella unionale (**comma 3**).

In particolare, per ciò che attiene al **comma 1**, l'obbiettivo è quello di favorire il ricambio generazionale, vera emergenza per il settore della pesca. In particolare si prevede che per il primo insediamento dei giovani pescatori (individuati dall'età inferiore ai 41 anni) gli sgravi previdenziali di cui alla cd. "legge 30/98" siano portati al 100%, azzerando così di fatto i contributi previdenziali dovuti. La proposta limita lo sgravio al 100% alle prime due annualità di lavoro a bordo di navi da pesca.

Per ciò che attiene al **comma 2**, si tratta di creare le condizioni affinché chi dovesse perdere il lavoro poiché imbarcato su un motopeschereccio avviato alla demolizione nel quadro delle politiche di contenimento dello sforzo di pesca sostenute dall'Unione europea attraverso il FEAMPA [cfr. art. 20, Reg. (UE) 2021/1139], possa trovare più agevolmente un nuovo imbarco grazie allo sconto contributivo riconosciuto per i primi 18 mesi di nuovo "arruolamento". In base al Programma Operativo FEAMPA 2021-2027, l'Italia ha stimato di avviare a demolizione circa 259 imbarcazioni; su ciascuna imbarcazione il numero medio di membri di equipaggio è di 2,12 unità (Programma Raccolta Dati Alieutici – PNRDA – Masaf/Ue). Da questi numeri si stima quindi che circa 550 pescatori potrebbero perdere il lavoro a causa della riduzione dello sforzo di pesca previsto dalla Politica Comune della Pesca (PCP) nel periodo 2021-2027. I calcoli sono stati fatti tenendo conto di questi dati messi a disposizione dal MASAF.

Infine per il **comma 3** occorre osservare che sempre più spesso, per vari motivi, le imprese di pesca hanno difficoltà nel reperire lavoratori italiani o comunitari per l'imbarco, con ricadute sulle stesse e sul comparto in generale. La norma si propone di favorire l'assunzione di personale di cittadinanza diversa da quella comunitaria, facendo leva sulla riduzione dei costi contributivi, e cioè sugli sgravi previdenziali ad oggi limitati solo ai cittadini dell'Unione europea. Come noto infatti la cd. legge 30 consente uno sgravio previdenziale 44,32% sul totale dei contributi previdenziali dovuti annualmente per il lavoratore. Resta fermo comunque quanto previsto dal Codice della navigazione all'articolo 318.3 che prevede che per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica autorizzi, previa richiesta dell'armatore, la presenza di personale di bordo extracomunitario, tranne che per la qualifica di comandante. Si stima che il personale extra-Ue attualmente imbarcato su unità da pesca italiane sia nell'ordine di 2000 unità.

Il **comma 4** contiene invece un'ipotesi di copertura finanziaria a fronte della stima dei costi effettuata sulla base dei numeri anzidetti.

ALTRI CONTRIBUTI SCRITTI

INVIATI ALLA COMMISSIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA
prot. nr 469 del 08/09/2023

Onorevole Presidente
Onorevoli Deputate/i della Commissione
UNCI AGROALIMENTARE, associazione di categoria dei comparti Agricoltura, Acquacoltura e Pesca, innanzitutto rivolge il più sentito apprezzamento per aver ripreso i lavori di quanto già era stato discusso nella passata legislatura atto AS. 2300, per il riordino del Settore Ittico pesca selvatica e allevamento (acquacoltura e mitilicoltura- venericoltura).
Le nuove due proposte di legge, oggi in esame alla Commissione Agricoltura Camera dei Deputati, esprimono quanto sia attuale la vicinanza al ceto peschereccio e alle comunità dei pescatori che da anni attendono un provvedimento da parte del nostro Stato membro che possa agevolare, promuovere e sviluppare quella economia sociale che ruota intorno alla pesca e che sviluppi sempre più l'intersezione con i concetti moderni di Filiera Ittica per dare maggior slancio ed identità al prodotto di cattura Made In Italy.
È attuale la problematica inerente al "Marine Action Plan" che ci ha visti mettere in forte discussione, come stato-paese, l'azione, osiamo dire punitiva, nei confronti dei nostri pescatori.
L'imprenditore Ittico rappresenta il motore portante delle produzioni primarie, dalla cattura e dall' allevamento fino a quello che è il "cibo come cultura" e la "cucina italiana come tradizione, arte e storia del Made in Italy".
Proprio quel made in Italy rappresenta a tutti gli effetti l'identità culturale del nostro Paese, ed è questa identità che non dobbiamo mai perdere di vista e che dobbiamo esaltare e salvaguardare nei vari processi di sviluppo che si determineranno anche con la politica Comune della Pesca.
I nostri soci di cooperative ed i piccoli pescatori artigianali sono pronti a questa novella sfida e ci affidano il loro pensiero che andremo a rappresentare nell'articolato di legge a noi sottoposto per le audizioni informali e dare così il nostro e loro contributo
La crisi pandemica ha generato una crisi economica e sociale con conseguenze nel settore finanziario già debole e incerto per le Cooperative pesca ed allevatori.
Lo scontro bellico Russia – Ucraina con la conseguente crisi sugli approvvigionamenti energetici, le invasioni nelle nostre acque di specie aliene con conseguente impatto sulla pesca, e non da ultimo il Marine Action Plan introdotto dalla Commissione UE, hanno generato e stanno generando enormi difficoltà, aumentando le lacerazioni, su un tessuto estremamente fragile del settore pesca.
Le problematiche poi inerenti al cambiamento climatico ed all'inquinamento hanno ingenerato anche una maggior riduzione di giornate di pesca obbligando i nostri pescatori a 3 chiusure spazio-temporali forse quasi insostenibili in mancanza di strumenti socioeconomici di supporto.
Altro fattore è l'insorgenza di moltiplicatore di rischio che condiziona sempre più la nostra pesca perché a chiusure temporali di fermo pesca, a piani di gestione pluriennali che limitano sempre più le catture, si associa anche quello che è l'esigenza di sopravvivenza dell'uomo -pescatore.
La crisi pandemica da Covid 19 che è stata ed è un duro banco di prova per il sistema agroalimentare italiano ci ha dato un quadro generale delle tante difficoltà esistenti nel comparto e le ultime notizie sul fantomatico "Granchio Blu" e altre specie invasive aliene nel mediterraneo stanno letteralmente cambiando le regole del vecchio e nobile mestiere del pescatore.

La resilienza produttiva non è andata di pari passo con quella economica.
Sono aumentati i debiti e sono diminuite le opportunità di ripresa anche a causa di una generalizzata incertezza e di un diffuso pessimismo che hanno scoraggiato nuove iniziative e annullano opportunità di investimento derivante dall'applicazione, a partire dal 2030, del pacchetto "Marine Action Plan".
È esattamente in questo contesto che l'intervento normativo appare non più procrastinabile.
UNCI Agroalimentare è assolutamente in linea con quelli che sono i contenuti dei provvedimenti proposti e alla loro unificazione in un unico atto.
Le nostre Cooperative e le imprese di pesca hanno necessità di dare continuità alla propria attività produttiva e per farlo devono liberarsi dalla pressione accumulata in questi anni, di difficoltà burocratica e assenza di strumenti atti a velocizzare i processi di cambiamento ed innovazione.
Le aziende hanno bisogno di rimettersi in corsa per rispondere alle esigenze di mercato, di ristrutturarsi e di riprendersi in maniera solida e duratura.
La tanta attesa "semplificazione", il tema richiamato più volte e forse quello più complesso e articolato ***degli ammortizzatori sociali***, la non possibilità di nuove licenze di pesca, i tempi lunghi dei rinnovi autorizzativi pesca, per poi approdare a quello della pesca non di cattura ma di allevamento in mare a terra che è la materia più contorta e scabrosa in termini economici, i canoni demaniali la cui normativa presente una serie di lacune e distorsioni emerse a causa dell'effetto dell'abrogazione dell'art. 27-ter della legge n. 41/82 ad opera dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 154/2004.
Senza ombra di dubbio tanto c'è da fare e legiferare ma il tema degli ammortizzatori sociali, non può essere più ignorato dai nostri Governati. Il Fermo Temporaneo obbligatorio e le giornate di cattivo tempo e/o circostanze non volute dall'armatore singolo o associato in Cooperativa.
La ormai datata legge 250/58 era l'unico strumento di un welfare nato 63 anni fa. È tempo di dare pari dignità ai lavoratori del settore, e sul tema ci riserviamo di meglio specificare nell'articolato contesto, stante ad oggi avvenuta una Legge di Stato a modifica parziale del dettato dell'art.1.
In più sedi istituzionali, e con sempre maggiore convinzione, UNCI Agroalimentare ha ribadito l'estrema rilevanza della pesca del Tonno Rosso all'interno del più ampio Settore dell'economia Ittica Italiana. L'eccellenza economica che abbiamo da sempre riconosciuto a tale settore produttivo va di pari passo con la sua valenza storica, culturale e anche sociale; le Tonnare di un tempo davano casa e lavoro ai pescatori. Certo i tempi sono cambiati e anche le staticità sono oggetto di cambiamento. Il Sistema Gestionale applicato alla distribuzione delle quote di cattura, la rivisitazione di regole di assegnazione in base a quelle che sono le storicità ed i parametri riconosciuti dall'art.7 del Regolamento Ue, ci portano ad una riflessione importante sulla rilettura dell'art.17 di cui all'AC 747.
Ma, in virtù dei Decreti emanati per la modernizzazione della Pesca, è opportuna una riflessione anche sulle ulteriori specie che oggi sono soggette a limitazioni attraverso applicazione di massimali di cattura, come gli elenchi delle unità autorizzate alla cattura del Pesce Spada, Gamberi e Alalunga, ect.
Riteniamo che sia opportuna quindi una rivisitazione di tale Sistema, una rivisitazione che non può semplicemente richiamarsi al comma 2-lettera a (trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca).
E' necessaria una rivoluzione in grado di generare un cambiamento proiettato ad un rinnovamento vero dei modelli gestionali che salvaguardino, però, le storicità delle imprese di pesca impegnate da sempre nel settore del Tonno, ma che riservino anche agli operatori della cosiddetta pesca artigianale o piccola pesca una vera occasione di entrare a pieno titolo in questo sistema Quote.
I nostri "pescatori/armatori", sono vere e proprie Imprese con un ciclo di investimenti in capitale umano ed economico; alla stessa stregua delle imprese destinatarie di quote tonno rosso, che però a partire dagli anni 90, data di introduzione dei principi gestionali dei Piani di Pesca effettuati dalla UE, hanno dovuto

consolidare e tenere testa alla Cites ed alle crisi di Mercato del Tonno Rosso, sempre più competitivo nell'argine del lago Mediterraneo.
Il tonno rosso deve divenire reale possibilità anche per i piccoli pescatori in quel programma ormai destinatario ed identitario di Filiere produttive ed innovazione tecnologica della pesca mediterranea del futuro.
I Piani Pluriennali di ricostituzione del tonno rosso, adottati sia nell'Atlantico che nel Mediterraneo, hanno di fatto reso possibile un aumento della risorsa, comunque tale da indurre prima l'ICCAT, e poi l'Unione Europea ad approvarne un incremento progressivo del totale ammissibile di cattura spettante al nostro Paese.
Oggi i Piani Pluriennali di Pesca sostenibile sono la realtà per una pesca sostenibile e resiliente per il nostro paese.
Infatti, bisogna tener presente che i Piani Pluriennali di Cattura presentati in Europa ci portano verso una tipologia di cattura ***mono specie***, mentre, invece, attualmente le nostre imprese di pesca sono da sempre considerare aziende multifunzionali, proprio per la diversità di mestieri detenute e di catture possibili (lo strascico è la rappresentazione vera della multifunzionalità con la diversificazione di cattura).
L'osservazione oggi è considerare la licenza di pesca come titolo acquisito al patrimonio dell'impresa ittica per darne maggiore valenza poiché ad esempio oggi possiamo osservare che non esiste una licenza di pesca al Tonno Rosso o ad altre specie ma si fa riferimento ad un mestiere o attrezzo da cattura il "Permesso Speciale autorizzativo di Cattura" contemplato nei piani gestionali autorizza la cattura della specie ittica.
Infatti, la licenza di pesca: "è il documento autorizzativo all'esercizio dell'attività di pesca professionale ed è rilasciata all'armatore di una imbarcazione, regolarmente iscritto nei registri delle imprese di pesca (d.lgs n.153/04), dal MASAF - Direzione generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura - unità dirigenziale PEMAC III - ed autorizza l'esercizio della pesca professionale con gli attrezzi ivi indicati".
Quindi tornando al nostro principio dei criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso, questo potrebbero essere oggetto di un'asta o gara di appalto per l'assegnazione in "trasparenza e oggettività di assegnazione quota" nel rispetto dei parametri dettati dal regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016. Possiamo quindi affermare che come organizzazione non siamo contrari all'accesso alla risorsa tonno rosso per le unità da pesca artigianale con gli stessi criteri dettati dal Regolamento UE 2016/1627, attraverso anche metodi di distribuzione della quota in eccesso, fatto salvo il criterio di riparto, per aree geografiche e temporali capaci di garantire un'equa fruibilità in tutti i compartimenti alla piccola pesca artigianale, per un attribuzione di quota sub-regionale che dovrebbe essere sempre in base all'art.17 della proposta di Legge C 747 in discussione, su criteri di trasparenza ed oggettività di catture pregresse.
Tornando nel merito delle quote Tonno Rosso sarebbe opportuno un'assegnazione per areale GSA sulla base del riparto delle quote eccedenti in virtù delle catture dichiarate negli ultimi due anni, per destinarle sempre più ai sistemi della piccola pesca e alle unità dedite alla Circuizione Lampara ed una quota alle "Feluche" storiche unità dedite alla cattura selettiva.
Non abbiamo visto nelle due proposte di legge le attività di Monitoraggio e Ricerca dei Consorzi di Molluschi Bivalvi per la regolamentazione degli stessi in merito agli areali e alla potenziale risorsa.
Difatti , la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi è su base compartimentale, ai sensi dei regolamenti n. 44/95 e n. 515/98, ed è affidata in via definitiva ai consorzi istituiti nei compartimenti marittimi di Ancona, Chioggia, Molfetta, Manfredonia, Monfalcone, Napoli, Pesaro, Pescara, Ravenna, Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto, Termoli e Venezia, previa approvazione da parte della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura dei piani consortili di semina e di gestione di cui all'art. 3, comma 1, e della prima proposta di rideterminazione della flotta di cui all'art. 8, comma 2. 2. I consorzi assumono la

denominazione di "Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi"
Questa tipologia di catture rientra tra nei Piani Pluriennali e Piani Nazionali per la programmazione della tutela della Risorsa. I Compartimenti sono ad oggi statici.
Infatti Visto, in particolare, l'art. 7, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che prevede poi un regime di gestione dello sforzo di pesca, un piano pluriennale, "in una zona di restrizione della pesca", nella pesca a fini scientifici ect. tenendo conto che poi con l'adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante; che l'Istituto di scienze marine (C.N.R.), ha finalizzato, tra l'altro, la valutazione della pesca dei molluschi bivalvi nella fascia costiera compresa nelle 0,3 miglia nautiche dalla costa; considerato l'impegno assunto è stata quello di una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile. E' necessario un armonizzazione legislativa tra pesca sostenibile e organizzazione della valorizzazione delle risorse cannolicchi e vongole, essendo gli stessi consorzi hanno la tutela e la gestione della risorsa molluschi bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della pesca, finalizzato al raggiungimento di un punto di equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare. Considerato che la richiesta di deroga ex art. 13, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1967/2006, deve essere formulata dal MASAF- Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura alla Commissione europea, relativamente alla pesca della risorsa «cannolicchio» con draghe idrauliche entro la distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa.
Poiché i Piani di Gestione demandano agli stessi Consorzi i periodi di Fermo Pesca sarebbe interessante poter avere una opportunità nella costituzione di una legge anche una regolamentazione tra Consorzio di Gestione e Organizzazioni di Produttori che si interessano della cessione dei molluschi bivalve.
Noi di UNCI AGROALIMENTARE ispirandoci a questo principale fattore di novità "l'incremento annuo del contingente di cattura" a cui diamo valore cosi come è gia stato fatto con il Decreto di apertura Campagna Tonno rosso 2023, che ha riservato alla piccola pesca italiana una quota d'ingresso nel sistema cattura Tonno Rosso, che è servita quale volano per limitare le catture accidentali e non volute e l' incorrere in sanzioni per pesca illegale.
Come organizzazione, anche alla luce dei provvedimenti proposti e dove entreremo nel merito, abbiamo idea di un modello di gestione pesca innovativa e dinamica che faccia riferimento ai Piani di Gestione Pluriennali determinati su specie e a quote da destinare ai sistemi di pesca (Piano di Gestione Piccoli Pelagici che necessita di quota, Piano di Gestione ARS e ARA soggetti alle limitazioni, Piano di Gestione Tonno Rosso già soggetto quota e TAC, Piano di Cattura Pesce Spada).

La nuova PCP vede nei Piani di Gestione Pluriennali la base della sostenibilità non solo ecologica ma anche quella che dovrebbe portare a maggior Economia Ittica.
A parere di questa Associazione, oggi nasce dall'armonizzazione delle due diverse proposte di legge oggi in discussioni, in prosieguo di quell'attività già realizzatasi fin dal gennaio 2020 in seno alla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, l'opportunità di dare quelle tante risposte e la voglia di cambiamento che arriverà nel testo unificato, sarà la risposta in merito a quelle tante sollecitazioni presentate in questi ultimi anni.
Venendo ora alla spunta dei due provvedimenti in discussione, augurandoci di una unificazione dei due testi, formuliamo le nostre osservazioni:

Proposta Legge nr. 747	Proposta Legge nr. 747	Osservazioni
D'Iniziativa dei Deputati : Pierro,Molinari,Carloni,Davide,Bergamini, Bruzzone,Figurelle,Giagoni,Loizzo, Montemagni	D'iniziativa del Deputato Caramiello	
Art. 1. *(Finalità)* 1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare la gestione razionale e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche, a sostenere l'intero settore nazionale della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura, promuovendo la nascita di nuove imprese nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.	Art. 1. *(Finalità)* 1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare la gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e ad incrementarle, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale, a sostenere e a promuovere la nascita di nuove imprese nel settore dell'acquacoltura nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.	
Art. 2. *(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)* 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in	Art. 2. *(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)* 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in	In merito all'adozione dei Dlgs in 18 mesi dovrebbe essere considerato una temporalità inferiore per l'entrata in vigore del nuovo Testo, considerando che già si era giunti ad un testo condiviso nella passata

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportando ad esse le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: *a)* abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; *b)* coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; *c)* semplificazione delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti; *d)* eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e	vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un testo unico tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportando ad esse le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: *a)* abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; *b)* coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; *c)* semplificazione delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti; *d)* eliminazione di duplicazioni e	legislazione In merito al ricambio generazionale ed l'adozione "Donne in Pesca" la dotazione economica non è sufficiente per poter adeguare le unità da pesca ad ospitare a bordo "donne arruolate" Identificare le temporalità è necessario per una reale quantificazione e qualità della spesa.

antinomie; *e)* coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali con quella internazionale e dell'Unione europea; *f)* adeguamento delle categorie di pesca previste dall'articolo 220 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare; *g)* promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e dell'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica, nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere	risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie; *e)* coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali con quella internazionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea; *f)* adeguamento delle categorie di pesca previste dall'articolo 220 del codice della navigazione, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare; *g)* promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e dell'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica, nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni	

dall'anno 2023, cui si provvede ai sensi dell'articolo 20; *h)* introduzione di disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi, rafforzando il ruolo dell'Autorità marittima, quale « Sportello unico della pesca », e a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto, ove necessario in ragione delle specificità delle materie oggetto di trattazione, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Mini stri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso	di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede ai sensi dell'articolo 21; *h)* introduzione di disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi, prevedendo altresì l'istituzione dello Sportello unico della pesca presso le capitanerie di porto, e a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può	

il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il novantesimo giorno antecedente al termine previsto al comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 4. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo	comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il novantesimo giorno antecedente al termine previsto al comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 4. Ciascuno degli schemi di	

adottati in attuazione della delega contenuta nel presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, lettera *g),* della presente legge. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 5. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per adeguare l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e il regolamento per l'esecuzione	decreto legislativo adottati in attuazione della delega contenuta nel presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, lettera *g)*, del presente articolo. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 5. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per adeguare l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,	

del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con particolare riferimento al Capo IV del titolo IV del libro primo, alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.	n. 1639, e il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con particolare riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo, alle modifiche introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.	
Art. 3. *(Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate)* 1. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il primo comma è inserito il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2023 le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, con esclusione dei pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina stabilita dal primo comma del presente articolo ovvero optare per l'applicazione	Art. 3. *(Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate)* 1. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il primo comma è inserito il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2024 le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, con esclusione dei pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina stabilita dal primo comma del presente articolo ovvero optare per l'applicazione	Emendamento proposto All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: - «A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, con esclusione dei pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina stabilita dal primo comma ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413».sono soggetti alla disciplina stabilita dal comma 1,fermo restante il diritto opzione per la richiesta di applicazione del regime di cui alla ex legge 413 del 26/07/1984»

del regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413 ». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, in 2,4 milioni di euro per l'anno 2024, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, in 3 milioni di euro per l'anno 2029, in 3,1 milioni di euro per l'anno 2030 e in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede ai sensi dell'articolo 20.	del regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413 ». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in 2,9 milioni di euro per l'anno 2029, in 3 milioni di euro per l'anno 2030, in 3,1 milioni di euro per l'anno 2031 e in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 21.	
Art. 4. *(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e ulteriori misure di semplificazione)* 1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, si interpreta nel senso che la disciplina in esso stabilita è applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitino la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa e che siano associati, in qualità di soci, a cooperative di pesca,	Art. 4. *(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)* 1. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « pesca marittima » sono inserite le seguenti: « e nelle acque interne ».	**Richiesta di Soppressione C747** Motivazioni : Articolo da sopprimere per intervento previsto già dall'Articolo 10-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020. Ambito di applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 250. Soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi. - Nota : L'INPS con la circolare nr. 100 dell' 08/07/201 dove pertanto riepilogato l'assetto assicurativo e contributivo dei soci delle cooperative della piccola pesca, illustra le disposizioni dell'articolo 10-bis del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto in sede di conversione dalla legge 13

iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative. 2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al comma 1 sono a carico delle cooperative di pesca di cui allo stesso comma. 3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi eseguiti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della presente legge. 4. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: « marittima » sono inserite le seguenti: « e nelle acque interne ».		ottobre 2020, n. 126, finalizzate a chiarire l'ambito di applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 250, relativo ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi.
Art. 5. *(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)* 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito, dall'anno 2023, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare le iniziative di carattere sperimentale di cui al comma 2,	Art. 5. *(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)* 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare le iniziative di carattere sperimentale di cui al comma 2, con una	

con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2023. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare, dall'anno 2023, nel rispetto della vigente normativa europea, le seguenti attività: *a)* stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226; *b)* ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; *c)* erogazione di incentivi per la costituzione di nuove imprese che mettono in relazione la filiera ittica e settori industriali ecosostenibili secondo i princìpi dell'economia circolare; *d)* svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima, anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate, nonché interventi per favorire iniziative di razionalizzazione della filiera ittica; *e)* interventi mirati per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese del	dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento, nel rispetto della vigente normativa europea, delle seguenti attività: *a)* stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226; *b)* ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; *c)* erogazione di incentivi per la costituzione di nuove imprese che mettono in relazione la filiera ittica e settori industriali ecosostenibili secondo i princìpi dell'economia circolare; *d)* svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima, anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate, nonché interventi per favorire iniziative di razionalizzazione della filiera ittica; *e)* interventi mirati per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese del settore ittico;	

settore ittico; *f)* attivazione di programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato e per una corretta conduzione della navigazione; *g)* progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone; *h)* progetti volti alla salvaguardia dell'*habitat* marino, in particolare a favore del ripristino della biodiversità e della raccolta dei rifiuti in mare durante l'attività di pesca; *i)* progetti volti alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo, favorendo il collegamento con esistenti attività di agriturismo; *l)* progetti volti all'istituzione di marchi e all'ottenimento di certificazioni da parte delle imprese relativamente alla pratica della pesca selettiva sostenibile, per promuovere la qualità e valorizzare il pescato italiano; *m)* campagne di pesca sperimentali e	*f)* attivazione di programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato e per una corretta conduzione della navigazione; *g)* progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone; *h)* progetti volti alla salvaguardia dell'*habitat* marino, in particolare a favore del ripristino della biodiversità e della raccolta dei rifiuti in mare durante l'attività di pesca; *i)* progetti volti alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo, favorendo il collegamento con esistenti attività di agriturismo; *l)* progetti volti all'istituzione di marchi e all'ottenimento di certificazioni da parte delle imprese relativamente alla pratica della pesca selettiva sostenibile, per promuovere la qualità e valorizzare il pescato italiano; *m)* campagne di pesca sperimentali e attività svolte in attuazione dei	

attività svolte in attuazione dei piani di gestione; *n)* promozione della parità tra i sessi nell'intera filiera ittica. 3. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del regolamento di cui al decreto del Presi dente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *a)*, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. 4. Ai fini di cui al comma 2, lettera *a)*, del presente articolo, tra le associazioni nazionali di categoria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono comprese anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative	piani di gestione; *n)* promozione della parità tra i sessi nell'intera filiera ittica. 3. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *a)*, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. 4. Ai fini di cui al comma 2, lettera *a)*, del presente articolo, tra le associazioni nazionali di categoria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono comprese anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulanti i	

a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il settore della pesca e dell'acquacoltura. 5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 14, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili. 6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 20.	contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il settore della pesca e dell'acquacoltura. 5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 14, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili. 6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 21.	
Art. 6. *(Promozione della cooperazione*	Art. 6. *(Promozione della cooperazione*	

e dell'associazionismo) 1. Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o da altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18 »; *b)* all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o da altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni	*e dell'associazionismo)* 1. Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o da altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18 »; *b)* all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o da altre forme di aggregazione, comprese le	Emendamento proposto e commento Motivazioni : Il richiamato Decreto nr. 154 del 26/05/2004, ha ben descritto con trasparenza gli ambiti d'intervento affidati rispettivamente alla cooperazione nell art.16, per il settore Imprese all'art.17 e del lavoro nell'art.18. La proposta qui presentata chiediamo e di riscriverlo con la soppressione al comma 1 lett.a e lett b dalle parole " ……..le organizzazioni di cui all'art.18"

precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18 ».	associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18 ».	
Art. 7. *(Esenzione dall'imposta di bollo)* 1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: « al settore agricolo » sono inserite le seguenti: « e ai settori della pesca e dell'acquacoltura ». 2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 20.	Art. 7. *(Esenzione dall'imposta di bollo)* 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: « al settore agricolo » sono inserite le seguenti: « e ai settori della pesca e dell'acquacoltura ». 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 21.	
Art. 8. *(Semplificazione in materia di licenze di pesca)* 1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,	Art. 8. *(Semplificazione in materia di licenze di pesca)* 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,	Unificazioni Temporali tra i due

concernente la tassa sulle concessioni governative relativa alle licenze per la pesca professionale marit tima, sono aggiunte, in fine, le seguenti note: « *1-bis*. La tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. *1-ter*. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa. *1-quater*. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il	concernente la tassa sulle concessioni governative relativa alle licenze per la pesca professionale marittima, sono aggiunte, in fine, le seguenti note: « 1-*bis*. La tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tale caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. 1-*ter*. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa. 1-*quater*. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di	procedimenti In merito al novellato articolo che giudichiamo favorevole al fine dell'inizio di una reale semplificazione di atti amministrativi da una parte, l'altro aspetto è che si da poca centralità e attenzione a quanto postulato all'art.45 della nostra Costituzione, la funzione " sociale della cooperativa" Difatti il comma a cui ci riferiamo è il "comma 1 quater" ed ai rapporti intrinsechi di scambio mutualistico nella compagini sociali delle Cooperative.

passaggio avviene tra la cooperativa o impresa di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o impresa di pesca durante il periodo di efficacia della licenza ». 2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui alla nota 1-*ter* all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, introdotta dal comma 1 del presente articolo, che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i relativi termini. 3. In tutti i casi di variazione della licenza di pesca o di semplice rinnovo,	armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o impresa di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o impresa di pesca durante il periodo di efficacia della licenza ». *Atti Parlamentari* — 11 — *Camera dei Deputati* XIX LEGISLATURA A.C. 856 2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui alla nota 1-*ter* all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, introdotta dal comma 1 del presente articolo, che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i relativi	

nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea.	termini. 3. In tutti i casi di variazioni della licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento	

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 20.	amministrativo in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea. 4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 21.	
Art. 9. *(Esclusione della tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)* 1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli abbonamenti alle radioaudizioni e alle diffusioni televisive relativi ad apparecchi installati a bordo di navi adibite all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 20.	Art. 9. *(Esclusione della tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)* 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli abbonamenti alle radioaudizioni e alle diffusioni televisive relativi ad apparecchi installati a bordo di navi adibite all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 21.	Decorrenze da ridisegnare Va bene in linea di principio togliere tale balzello, più legato alle grandi navi che hanno cabine ed equipaggi numerosi. E' una mostruosità per le piccole imbarcazioni dover poi pagare un canone come se si fosse in un Pubblico esercizio
Art. 10. *(Vendita diretta)* 1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore	Art. 10. *(Vendita diretta)* 1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore	

finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vi genti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, igienico-sanitaria e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013. 2. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'esercizio dell'attività di impresa o nello svolgimento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode. Il divieto ha efficacia per cinque anni decorrenti dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 3. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo	finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, igienico-sanitaria e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013. 2. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'esercizio dell'attività di impresa o nello svolgimento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode. Il divieto ha efficacia per cinque anni decorrenti dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 3. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi	Riteniamo importante questo articolo che incidendo sempre di più sulle opportunità di poter cedere direttamente il pescato crea il primo passo per quelle che chiamiamo occasioni di mercati di vicinato o valorizzazione delle tradizioni locali a marchio De.Co. Inizio di quelle dinamiche per un mercato di filiera ittica italiana anche su produzioni locali di specie meno note il cosiddetto "pesce dimenticato" non dai pescatori o utenti ma dai percorsi mercatali ed horeca, che ricorrono sempre più ad un porzionato facile da vendere.

V del regolamento (CE) n. 1224/2009, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: « *g)* ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita al pubblico al dettaglio di prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività ».	previsti dal titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: « *g)* ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita al pubblico al dettaglio di prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività ».	
Art. 11. *(Data di cattura dei prodotti ittici)* 1. A tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore	Art. 11. *(Data di cattura dei prodotti ittici)* 1. A tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore	Come già annunciato per l'art.10 del presente testo, questo articolo 11 viene ad essere sempre di più verso l'utilità che ha di fatto un effetto positivo sul consumatore e favorisce il consumo di prodotti ittico freschi e di qualità. Quello sviluppo di mercati di vicinanza e di made in Italy Per far si pero che questa opportunità non venga dispersa vedremmo positiva l'azione di campagne promozionali in grado favorire le caratteristiche di

della presente legge, disciplina le modalità con le quali è indicata al consumatore finale la data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia: *a)* l'indicazione abbia ad oggetto il prodotto fresco; *b)* l'indicazione abbia ad oggetto tutti i prodotti ittici, sia di provenienza nazionale sia importati; *c)* siano definite le modalità di applicazione, in caso di violazione dell'obbligo di indicazione, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ivi comprese le relative sanzioni.	della presente legge, disciplina le modalità con le quali è indicata al consumatore finale la data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia: *a)* l'indicazione abbia ad oggetto il prodotto fresco; *b)* l'indicazione abbia ad oggetto tutti i prodotti ittici, sia di provenienza nazionale sia importati; *c)* siano definite le modalità di applicazione, in caso di violazione dell'obbligo di indicazione, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ivi comprese le relative sanzioni.	salubrità e di shelf-life fra la produzione ed il consumo evitando mistificazioni ed l'inizio di certificazione De.Co. per il riconoscimento territoriale di attività storicamente presenti e rivalutazione dei borghi marinari.
Art. 12. *(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di* catering*)* 1. Fermi restando gli obblighi vigenti in materia di tracciabilità, gli esercenti di alberghi,	Art. 12. *(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di* catering*)* 1. Gli esercenti di alberghi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili nonché di	Emendamento proposto In merito al comma 1 ". Gli esercenti di alberghi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili nonché di servizi di catering possono fornire devono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati o distribuiti, in

ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili nonché di servizi di *catering* possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati o distribuiti, in base a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013. 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite ai consumatori, con la determinazione dei luoghi e dei supporti in cui possono essere apposte, delle dimensioni del carattere degli elementi grafici e della lingua da	*Atti Parlamentari* — 14 — *Camera dei Deputati* XIX LEGISLATURA A.C. 856 servizi di *catering* possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati o distribuiti, in base a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013. 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite ai consumatori, con la determinazione dei luoghi e dei supporti in cui possono essere apposte, delle dimensioni del carattere degli elementi grafici e della lingua da impiegare.	base a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013."

impiegare.		
Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette) 1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al primo periodo, le parole: « dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) »; *b)* dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La commissione di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, può acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca ».	Art. 13. *(Consultazione delle associazioni della pesca da parte delle commissioni di riserva delle aree marine protette)* 1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al primo periodo, le parole: « dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) »; *b)* dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La commissione di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, può acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca ».	Emendamento Effettuiamo la richiesta di ampliare la composizione delle commissioni di riserva delle AMP ammettendo la presenza di una significativa rappresentanza del mondo della pesca. Con l'inserimento di un componente per ogni Associazione Nazionale della Pesca e Acquacoltura della Cooperazione e di un Rappresentante per ogni Associazione Nazionale della Pesca delle Imprese designati dalle associazioni nazionali ed un rappresentante del mondo sindacale.
Art. 14. *(Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura)* *1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 20 è inserito il seguente:*	Art. 14. *(Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura)* 1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 20 è inserito il seguente: « *20-bis*. La Commissione	

« 20-bis. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati	consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».	
Art. 15. (Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura) 1. L'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è sostituito dal seguente: « Art. 9. – (Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura) – 1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e	Art. 15. *(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)* 1. L'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è sostituito dal seguente: « Art. 9. – *(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)* – *1.* Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e	

dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con particolare riferimento: a) alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche; b) allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, dalle organizzazioni di produttori e dai consorzi riconosciuti, in conformità alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea; c) alla tutela del consumatore, con riferimento alla tracciabilità dei prodotti ittici, alla valorizzazione della qualità della produzione nazionale e alla trasparenza delle informazioni. 2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma di cui al comma 1 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si avvale di istituti scientifici pubblici	dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con particolare riferimento: *a)* alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche; *b)* allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, dalle organizzazioni di produttori e dai consorzi riconosciuti, in conformità alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea; *c)* alla tutela del consumatore, con riferimento alla tracciabilità dei prodotti ittici, alla valorizzazione della qualità della produzione nazionale e alla trasparenza delle informazioni. *2.* Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma di cui al comma 1 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si avvale di istituti scientifici pubblici e privati riconosciuti dal	

e privati riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti. *3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4, che trasmette le proprie valutazioni al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* *4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:* *a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;* *b) sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle fo reste, su indicazione del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;* *c) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;* *d) tre esperti nella ricerca*	medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti. *3.* I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4, che trasmette le proprie valutazioni al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. *4.* Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da: *a)* due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca; *b)* sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su indicazione del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; *c)* un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;	

applicata al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; e) un esperto nella ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca; f) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative; g) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale; h) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; i) un esperto del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. 5. Il Comitato esprime pareri sulle questioni relative a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifico a livello nazionale	*d)* tre esperti nella ricerca applicata al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; *e)* un esperto nella ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca; *f)* un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative; *g)* un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale; *h)* un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. *5.* Il Comitato esprime pareri sulle questioni relative a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifico a livello nazionale e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla	

e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla disciplina giuridica del settore. 6. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta. Il funzionamento del Comitato non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati ».	disciplina giuridica del settore. *6.* I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta. Il funzionamento del Comitato non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati ».	
Art. 16. (Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura) 1. L'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è sostituito dal seguente: « Art. 10. – (Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura) – 1. Presso ogni capitaneria di porto è istituita la commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura. 2. La commissione esprime pareri sulle questioni concernenti la pesca e	Art. 16. *(Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura)* 1. L'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è sostituito dal seguente: « Art. 10. – (*Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura)* – *1.* Presso ogni capitaneria di porto è istituita la commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura. *2.* La commissione esprime pareri sulle questioni concernenti la pesca e	Proposta è di inserire in tale articolato che "le Commissioni consultive locali per la pesca marittima abbiano valenza in ambito delle più complesse materie in sede di GSA e nell'ambito delle Regioni appartenenti a tali GSA" Fermo restando che sentite le sub commissioni locali presenti in ambito delle CP possano essere di comune accordo intraprese le iniziative a favore del ceto peschereccio

l'acquacoltura nell'ambito del compartimento marittimo di riferimento. 3. La commissione è composta dai seguenti soggetti: a) il capo del compartimento marittimo, presidente; b) il responsabile della sezione pesca della capitaneria di porto, segretario; c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima, di acquacoltura e di ambiente; d) fino a cinque rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative di pesca comparativamente più rappresentative; e) fino a due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative; f) fino a due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative; g) fino a due rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni	l'acquacoltura nell'ambito del compartimento marittimo di riferimento. *3.* La commissione è composta dai seguenti soggetti: *a)* il capo del compartimento marittimo; *b)* il capo della sezione pesca della capitaneria di porto; *c)* due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in ma- teria di pesca marittima, di acquacoltura e di ambiente; *d)* fino a cinque rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative di pesca comparativamente più rappresentative; *e)* fino a due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative; *f)* fino a due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative; *g)* fino a due rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente	

nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative; h) fino a tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale; i) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente; m) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. 4. In caso di assenza o impedimento del capo del compartimento marittimo, il responsabile della sezione pesca della capitaneria di porto assume anche le funzioni di presidente. 5. I componenti della commissione sono nominati con decreto del capo del compartimento marittimo e restano in carica per un triennio. 6. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda	più rappresentative; *h)* fino a tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale; *i)* un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; *l)* il direttore del mercato ittico locale, ove esistente; *m)* un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. *4.* La commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal comandante in seconda della capitaneria di porto. *5.* Il segretario della commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto. *6.* I componenti della commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica per un triennio. *7.* Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno	

convocazione. *7. Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della commissione i rappresentanti degli enti locali competenti per territorio e di altre istituzioni nazionali o territoriali nonché esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.* *8. Il funzionamento della commissione non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati ».*	la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. *8.* Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della commissione i rappresentanti degli enti locali competenti per territorio e di altre istituzioni nazionali o territoriali nonché esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno. *9.* Il funzionamento della commissione non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati ».	
Art. 17. *(Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)* *1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste stabilisce i termini e le modalità di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione*	Art. 17. *(Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)* 1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste stabilisce i termini e le modalità di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, tenuto	Proposta di Emendamento e Motivazione: Recita l'articolo : " ……. di di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e aventi ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, in base ai criteri indicati nel comma 2.. …… Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri: d) trasparenza e oggettività

del principio del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e aventi ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, in base ai criteri indicati nel comma 2. *2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri:* *a) trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca;* *b) aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi, attraverso metodi di distribuzione per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare e in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglie da pesca;* *c) valorizzazione delle attività della*	conto del principio di stabilità relativa, del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e aventi ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, e in base ai criteri indicati nel comma 2. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri: *a)* trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca; *b)* aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi, attraverso metodi di distribuzione per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare e in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche	nell'individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca; e) aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi, attraverso metodi di distribuzione per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare e in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglie da pesca; Preambolo: Come citato nella premessa siamo più che favorevoli alla possibilità di una costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa, secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale. Intanto si la sostenibilità ambientale che economica sono uniti da una doppia "E", riteniamo che fatto salvo le opportunità di storicità è essenziale promuovere l'accesso alla risorsa da parte di coloro che sono attualmente privi di quota individuale di cattura ed un apertura alle feluche. Incidendo su quello che è la quota assegnata al sistema paese quale quota di incremento e fatti salvi i

piccola pesca e di metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico. 3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale. La filiera, su base volontaria, dovrà comportare l'adesione del maggior numero di operatori nazionali ed essere valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui i contratti di filiera.	delle flottiglie da pesca; *c)* valorizzazione delle attività di pesca con metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico. 3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale. La filiera, su base volontaria, dovrà comportare l'adesione del maggior numero di operatori nazionali ed essere valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui i contratti di filiera.	principi di cui all'art.7 del Regolamento UE che individua gli standard di navi e la loro opportunità di indici economici favorendo, attraverso l'incremento annuo del contingente nazionale, forme di aggregazione e gestione regionali e spaziali di utilizzo della Risorsa, in modo tale da garantirne anche il controllo sulle catture nei porti designati e con le metodologie in atto in linea con regolamenti controllo UE, contemplare gli interessi della pesca artigianale favorendo quelli che sono già autorizzate dal Ministero alla cattura di pescespada o tonno alalunga, con opportunità di dare una maggior valorizzazione delle catture. I criteri distributivi per aree geografiche e temporali possono in funzione proprio delle caratteristiche della specie migratorie di cui si tratta, creare opportunità di catture legittime. Ricordando che occorre garantire stabilità ad un sistema basato già sul rispetto delle quote individuali di cattura già assegnate. - Quindi aggiungere inoltre che sia inserito un riferimento anche ai "criteri di cui all'art. 17 del Regolamento UE 1380/13, - Per le catture delle specie ittici tunnidi che per il pesce spada ed per le altre specie soggette ai piani pluriennali di pesca" Aggiungere il comma per la razionalizzazione della Definizione e stabilizzazione dei Consorzi Molluschi bivalve CO.GE.VO.

		Comma così articolato: - "I Consorzi Costituiti al fine della razionalizzazione e determinazione per la gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi, devono annualmente presentare i piani di gestione ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa approvati dalla Direzione Generale della Pesca". - Possono, sentito il parere della Direzione Generale a cui è ordinato la vigilanza e gli Enti Scientifici, opzionare areali marittimi diversi da quelli assegnati e già esistenti al fine di razionalizzare i Piani di Gestione per la necessita' di continuare ad assicurare una gestione razionale e durevole nel tempo della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di in cui sono stati istituiti e riconosciuti i consorzi di gestione, così da assicurare un'omogenea applicazione delle modalità di prelievo per tutte le imprese operanti nella stessa area geografica.
Art. 18. *(Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto*	Art. 18. *(Disposizioni in materia di marinai autorizzati alla pesca)* 1. Al fine di adeguare i limiti di	

del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328) *1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato, tenendo conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il Governo provvede ad adeguare le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, secondo il seguente criterio:* *a) modificare l'articolo 257, comma 2, numero 2), del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, sopprimendo le parole: « nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano ».*	abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.	Buona la disposizione legislativa ma proporremmo di analizzare l'ipotesi di equivalenza titoli anche ai fini di maggior semplificazione e modifica dell'art.257 T.U. Navigazione
Art. 19. *(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di intese di filiera)* *1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:* *a) al comma 1:* *1) all'alinea, dopo le parole: «*	Art. 19. *(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di intese di filiera)* 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1: 1) all'alinea, dopo le parole: «	

prodotti *agricoli » sono inserite le* *seguenti: « ,* *della pesca e dell'acquacoltura »;* *2) dopo la lettera g) sono* *aggiunte le* *seguenti:* *« g-bis) azioni per incentivare la* *gestione* *razionale delle risorse ittiche, con* *particolare riferimento allo* *sviluppo sostenibile;* *g-ter) azioni per sostenere le* *attività* *che fanno riferimento alla pesca* *marittima* *professionale e all'acquacoltura* *di rilevanza* *nazionale »;* *b) al comma 2, dopo le parole: «* *prodotti* *agricoli » sono inserite le* *seguenti: « ,* *della pesca e dell'acquacoltura ».*	prodotti agricoli » sono inserite le seguenti: « , della pesca e dell'acquacoltura »; *Atti Parlamentari* — 21 — *Camera dei Deputati* XIX LEGISLATURA A.C. 856 2) dopo la lettera *g)* sono aggiunte le seguenti: « *g-bis)* azioni per incentivare la gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile; *g-ter)* azioni per sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca marittima professionale e all'acquacoltura di rilevanza nazionale »; *b)* al comma 2, dopo le parole: « prodotti agricoli » sono inserite le seguenti: « , della pesca e dell'acquacoltura ».	
Art. 20. *(Copertura finanziaria)* *1. Agli oneri derivanti* *dall'attuazione* *degli articoli 2, comma 2, lettera* *g), 3, 5, 7,* *8 e 9 della presente legge, pari* *complessivamente* *a 11,5 milioni di euro per l'anno* *2023, a 10,4 milioni di euro per* *l'anno* *2024, a 10,5 milioni di euro per* *l'anno 2025, a 10,8 milioni di* *euro per ciascuno* *degli anni 2026 e 2027, a 10,9* *milioni di* *euro per l'anno 2028, a 11*	Art. 20. *(Modifica all'articolo 8 del* *decreto legislativo* *9 gennaio 2012, n. 4, in materia* *di* *sanzioni)* 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis*. Se la specie di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, è	

milioni di euro per l'anno 2029, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2030 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede, quanto a 11,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. *2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*	la *Lithophaga lithophaga*, l'importo dell'ammenda prevista dal comma 1 è da 6.000 a 36.000 euro ».	
Art. 21. *(Clausola di salvaguardia)* *1. Le disposizioni della presente*	Art. 21. *(Copertura finanziaria)* 1. Agli oneri derivanti	

legge *sono applicabili nelle regioni a statuto speciale* *e nelle province autonome di Trento e* *di Bolzano compatibilmente con i rispettivi* *statuti e le relative norme di attuazione,* *anche con riferimento alla legge costituzionale* *18 ottobre 2001, n. 3.*	dall'attuazione degli articoli 2, comma 2, lettera *g)*, 3, 5, 7, 8 e 9 della presente legge, pari complessivamente a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 11 milioni di euro per l'anno 2030, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2031 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede, quanto a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello *Atti Parlamentari* — 22 — *Camera dei Deputati* XIX LEGISLATURA A.C. 856 stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo	

	scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio	
	Art. 22. *(Clausola di salvaguardia)* 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.	

UNCI AGROALIMENTARE
IL PRESIDENTE
Dott. Gennaro Scognamiglio

Zimbra **zito_m@camera.it**

I: Richiesta contributo scritto sulle pdl settore ittico (C. 747 Pierro e C. 856 Caramiello)

Da : Ue Coop <ue.coop@uecoop.org> mar, 12 set 2023, 10:35
Oggetto : I: Richiesta contributo scritto sulle pdl settore ittico (C. 747 Pierro e C. 856 Caramiello) 1 allegato
A : Agricoltura COM <com_agricoltura@camera.it>

Buongiorno,
come richiesto e in riferimento alle proposte di legge C. 747 Pierro e C. 856 Caramiello, recanti "Interventi per il settore ittico" che condividiamo, siamo ad evidenziare due elementi che, a nostro avviso, andrebbero inseriti:

1. Inserimento della deroga per la pesca professionale e l'acquacoltura all'applicazione dell'art.100 del decreto rilancio sul tema dei canoni demaniali minimi;
2. Inserimento di un articolo che possa far attivare *concretamente* la CISOA in sinergia con il Ministero del Lavoro.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario,
Inviamo molti cordiali saluti.

Ufficio Segreteria Nazionale

PER COSTRUIRE UN NUOVO MODO DI STARE INSIEME

UNIONE EUROPEA DELLE COOPERATIVE
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
Tel. 06 48913252 - Fax 06 48986461
ue.coop@uecoop.org
www.uecoop.org
www.virtualuecoop.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, rivolti esclusivamente ai soggetti destinatari degli stessi. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell'art. 616 del codice penale e ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 recante il "General Data Protection Regulation" (GDPR). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informare immediatamente l'Unione Europea delle Cooperative scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@uecoop.org

Da: Agricoltura COM <com_agricoltura@camera.it>
Inviato: giovedì 7 settembre 2023 11:18
A: agripesca@uci.it; info@assoittica.it; presidente@assoittica.it;

Nota Fai-Cisl
Interventi per il settore ittico.
XIII Commissione Permanente Agricoltura
Proposta di legge C 747 Pierro e C 856 Caramiello

La Fai Cisl riconosce e ringrazia per l'impegno che il parlamento sta dedicando al settore ittico, settore che da tutto il mondo politico e sindacale viene riconosciuto come fondamentale per il nostro paese.

Riteniamo che queste proposte di legge vadano nella direzione giusta, riconoscendo il ruolo strategico del settore dotandolo di strumenti necessari per la semplificazione e razionalizzazione.

Come sindacato viviamo quotidianamente le criticità dei pescatori e siamo consapevoli che solo un approccio sistemico, considerando tutto l'insieme delle parti che lo compongono, come l'ambiente, le forze sociali, economiche, la tecnologia e le loro interazioni, possa superare le grandi difficoltà che ormai da un decennio colpiscono il settore.

Tale processo di forte ridimensionamento della struttura produttiva è da ricondurre sia alle misure previste dalla Politica comune della pesca, che ha sostenuto e incentivato la fuoriuscita spontanea dei pescherecci attraverso specifiche misure di arresto definitivo, sia dai vari regolamenti, regole e raccomandazioni vincolanti per tutti gli stati membri, che promuovono la conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine.

Tali raccomandazioni rendono l'attività della pesca sempre più complicata e insostenibile economicamente, mettendo a repentaglio non solo l'economia dell'impresa, ma anche la salute e la sicurezza a bordo dei pescherecci.

Infatti, la riduzione dello sforzo di pesca, spesso si traduce in più ore in mare per sfruttare al meglio i giorni di pesca a scapito della sicurezza dei lavoratori impegnati a bordo.

Non è più accettabile, riconoscendo comunque l'importanza dell'argomento, prestare attenzione solo all'aspetto ambientale. Dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sull'aspetto sociale ed economico già duramente colpito dall'emergenza COVID in termini di fatturato e occupazione,

rilevando che dal confronto con il 2019, emerge un andamento marcatamente decrescente in termini di quantità del pescato e dei ricavi.

Bisogna rilanciare il settore con la consapevolezza di doverlo fare coniugando innovazione, sostenibilità e ricambio generazionale.
Siamo consapevoli che esistono delle opportunità, dal PNRR al FEAMPA, per sostenere con forti investimenti l'innovazione di questo settore. Tuttavia, noi crediamo che questa proposta di legge, in termini di semplificazione e di maggiore capacità di lavoro degli operatori sia un passaggio importante a cui fare riferimento.
Collaboriamo sostenendo e condividendo la proposta che pone il tema della partecipazione femminile, elemento fondamentale per questo settore impegnato non solo nella trasformazione del pescato, ma anche nel seguire tutti gli adempimenti burocratici delle imprese familiari.
Sposiamo l'idea di raccogliere in un testo unico norme che hanno bisogno di essere semplificate, riordinate e ammodernate, semplificando alcune procedure. Tra queste l'accesso ai finanziamenti, elemento di grande importanza, che impedisce agli imprenditori di accedere anche ai fondi nazionali ed europei a causa della mancanza di liquidità da anticipare in caso di richiesta di contributi.
Bene integrare la normativa nazionale per quanto riguarda la pesca e l'acquacoltura in tema di protezione dell'ambiente eco marino, ricordandoci sempre che nel nostro paese circa il 60% della nostra flotta è composta da piccola pesca artigianale che promuove e sostiene la sostenibilità ambientale.
Importante lo sportello unico della pesca delle Capitanerie di Porto, utile ad agevolare il lavoro dei pescatori.
Come sindacato accogliamo con favore la proposta di comprendere anche le associazioni sindacali più rappresentative per la stipula delle convenzioni per lo svolgimento di tutte quelle attività previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
Importante il provvedimento riferito all'inquadramento previdenziale dei marittimi che operano su imbarcazioni di stazza inferiore a dieci tonnellate (All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250) che rafforza i benefici previdenziali e riesce a sanare un contenzioso che perdura da anni.

Sosteniamo con forza l'istituzione di un fondo per lo sviluppo della filiera, necessario per sostenere la ricerca scientifica e la filiera ittica creando un collegamento con il settore industriale, necessario per favorire l'accesso al credito e la promozione della diversificazione dell'attività del pescatore (pescaturismo, itti turismo) per sostenerne la reddittività.

Utile il richiamo al rafforzamento a forme di associazionismo e di cooperazione, necessario per lo sviluppo locale.

Bene la vendita diretta del pescato, che a nostro parere avrà una ricaduta favorevole sia per i consumatori che per i pescatori.

Con nostro rammarico vogliamo evidenziare la totale mancanza di intervento sugli ammortizzatori sociali; il tema della cassa integrazione è stato posto più volte dalle organizzazioni sindacali senza mai aver ricevuto un concreto riscontro.

Non è più accettabile, riconoscendo comunque l'importanza dell'argomento, prestare attenzione solo all'aspetto ambientale. Dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sull'aspetto sociale ed economico già duramente colpito dall'emergenza COVID in termini di fatturato e occupazione.

Le giornate di pesca si sono notevolmente ridotte, a fronte di una attività imprenditoriale che deve essere sostenuta per 365 giorni e che vede un sistema non esaustivo di ammortizzatori e politiche sociali e di mercato in grado di compensare i periodi di interruzione dell'attività di pesca.

A fronte del continuo abbassamento della competitività delle imprese, e dei conseguenti redditi dei lavoratori imbarcati per effetto dell'aumento dei costi di produzione e della continua riduzione delle giornate di pesca per ottemperare al dettato della PCP, come organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori ci siamo posti da oltre un decennio su come poter garantire ai pescatori un reddito equo e dignitoso. Dopo anni di confronti impegnativi, nel 2008 è stata istituita la cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga in concomitanza con la crisi del "caro gasolio".

I lavoratori della pesca, inoltre, subiscono una grave perdita di reddito (anche in considerazione del particolare sistema di retribuzione alla parte) in occasione delle sospensioni di attività: per fermi temporanei obbligatori (decreti MASAF), per avverse condizioni meteo marine, ecc. La crisi è evidente e documentata nei fatti, e le motivazioni sono ad oggi conosciute e pienamente condivise dalle Parti sociali come dalle Istituzioni tutte.

Il Dlgs n.148/2015 prevede, per i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della Cassa integrazione ordinaria/straordinaria, l'adesione al Fondo di Solidarietà Bilaterale o, in caso di mancata costituzione, l'adesione al Fondo di Integrazione Salariale(FIS).

L'istituzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale é obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito della cassa integrazione, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti. La possibilità, per i lavoratori della pesca, di poter godere delle eventuali prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) oggi previsto nella vigente normativa, sostanzialmente come strumento in alternativa alla cassa, risulta scarsamente praticabile in ragione del fatto che le imprese della pesca sono tutte sostanzialmente sotto i 6 dipendenti e nel caso di aziende al di sopra di tale soglia, la misura garantita dal FIS, ovvero, l'assegno di solidarietà, interviene solo su una riduzione dell'orario di lavoro che, per la peculiarità del settore, sembra estremamente impraticabile. Inoltre, il 90% degli addetti alla pesca sono occupati in imprese al di sotto dei cinque dipendenti, quindi esclusi dal Dlgs n.148/2015.

Considerata la gravissima situazione che colpisce, e continuerà a colpire sempre più in modo particolare i lavoratori di questo settore ponendoli in condizioni di gravi disagi economico sociali, è risultato fondamentale richiedere con forza un ammortizzatore sociale strutturato in grado di sostenere il reddito dei lavoratori, garantire stabilità occupazionale e permettere ai giovani una attrattiva occupazionale nel settore favorendone il necessario ricambio generazionale.

Ad oggi possiamo affermare , attraverso strumenti di sostegno al reddito, purtroppo non strutturali ed esaustivi fino ad oggi, la nostra soddisfazione per il fatto che il Consiglio dei Ministri abbia approvato, il 29 ottobre 2021, il Ddl bilancio per il 2022 contenente una norma che estende la CISOA ai lavoratori della pesca per la perdita di giornate di lavoro imputabili a diverse cause, escludendo però i giorni di sospensione dell'attività di pesca derivanti da misure di arresto temporaneo continuativo e non continuativo.

Quanto sopra rappresenta un primo passo importante, ma non ancora sufficiente per rendere questo ammortizzatore uno strumento davvero efficace a tutela di tutti i lavoratori e in grado di garantire la sostenibilità economica delle imprese che oggi subiscono gli effetti legati alla riduzione dello sforzo di pesca imposto da politiche comunitarie sempre più orientate in questa direzione.

La Fai Cisl è fermamente convinta che la CISOA debba fornire una soluzione rispetto a tutte le causali di sospensione dell'attività lavorativa non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori.

Nei mesi passati, insieme a tutto il mondo della rappresentanza datoriale con cui sigliamo i contratti di riferimento del settore, avevamo inviato una nota ai Ministeri del Lavoro e delle Politiche agricole nella quale chiedevamo la massima attenzione nel costruire un percorso che portasse a un ammortizzatore davvero efficace e per raggiungere questo risultato continueremo a impegnarci nel confronto con il Governo, con lo spirito costruttivo e responsabile che da sempre ci caratterizza.

Il Segretario nazionale
(Patrizio Giorni)

FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI AGROINDUSTRIA

Roma, 14 settembre 2023

Alla Segreteria di Presidenza della XIII Commissione
Camera dei Deputati
Com_agricoltura@camera.it

Oggetto: proposte di legge C. 747 Pierro e C. 856 Caramiello, recanti "Interventi per il settore ittico"

In riferimento alla vostra richiesta, oltre al doveroso ringraziamento per il coinvolgimento in questa importante discussione, vogliamo segnalare la necessità e l'urgenza di una riorganizzazione complessiva di questo settore produttivo in profonda crisi da diversi anni. Gli elementi inseriti nelle proposte di legge C.747 e C.856 vanno sicuramente in questa direzione e in questo senso, siamo ad indicare un nostro contributo a quanto da voi individuato.

Articolo 2.

- Ribadiamo che una modifica operativa in senso estensivo delle zone di pesca non deve prescindere dalla necessaria rivisitazione di tutto ciò che compone l'imbarcazione. Partendo dalle dotazioni di sicurezza, alla formazione degl'imbarcati alla ridefinizione delle tabelle di armamento e alla reale possibilità delle imbarcazioni di affrontare il mare aperto.
- Riteniamo importante l'argomento inerente la presenza delle donne e ricambio generazionale, punto dolente in questo settore. Indichiamo alcune criticità che a nostro parere sono parte in causa di questo mancato ricambio.

1. La mancanza di un ammortizzatore sociale strutturato (Cisoa Pesca)

2. Salute e sicurezza dlg 81/08 non si applica al settore.

3. Manca il riconoscimento di lavoro usurante.

4. Manca inserimento nell'elenco delle malattie professionali tabellata dall'Inail specifiche di settore.

5. Mancata modifica della legge 250/58 e permettere il riconoscimento dell'indennità di malattia.

6. Inoltre, è quanto mai necessario una modifica del codice della navigazione relativamente agi articoli 318 e 343 ormai obsoleti e in contrasto con le necessita del settore e dei lavoratori.

Articolo 318; impone delle procedure burocratiche eccessivamente lunghe nel caso in cui l'armatore intenda imbarcare (assumere) un lavoratore extracomunitario. I tempi in media vanno dai 30/40 giorni con ripercussioni socioeconomiche significative sia sull'equipaggio che verso l'impresa.

Articolo 343; in caso di infortunio sul lavoro o di malattia, il lavoratore imbarcato deve essere licenziato per essere immediatamente sostituito da un altro lavoratore per poter continuare l'attività di pesca. Quest'obbligo discende dalla necessita di avere nell'imbarcazione un numero minimo di componenti l'equipaggio previa l'impossibilità di uscire dal porto e lavorare.

Articolo 3.
Riteniamo necessario un adeguamento delle normative di riferimento per il settore della pesca (Legge 250/58 e 413/84) ma nella sua totalità e armonizzazione (vedi riconoscimento della malattia per i lavoratori in 250/58). In questo modo si prende solo una parte interessata e non la sua riforma. Leggendo il testo e considerando le tipologie di lavoratori che vengono esclusi rimangono solo i dipendenti per i quali i Contratti Collettivi Nazionali di categoria prevedono già l'applicazione del regime previdenziale della legge 26 luglio 1984 n 413.

Articolo 4.
Esprimiamo contrarietà alla modifica proposta alla legge 27 dicembre 2019 commi 515, 516 tali commi nascono per indennizzare i lavoratori che cessano l'attività per adempiere alle direttive Ue sul fermo biologico che si svolge esclusivamente in mare. Allargare la platea anche per imprese che lavorano in acque interne e che non hanno lo stesso obbligo drena risorse ad un finanziamento che nel 2022 ha riconosciuto una indennità di 20euro giornalieri per lavoratore.

Articolo 13.
Segnaliamo la mancanza nella composizione delle commissioni di riserva nelle aree marine protette della rappresentanza delle organizzazioni sindacali. La creazione di un'area marina protetta comporta notevoli problemi di ordine socioeconomico perché rivisita le logiche lavorative e organizzative delle marinerie che vengono coinvolte con importanti riflessi occupazionali. La stessa richiesta avanziamo nella composizione delle commissioni dell'articolo 15 anche qui sbilanciate.

Articolo 16.
Crediamo difficile la realizzazione di commissioni consultive locali presso tutte le capitanerie di porto forse più realizzabile all'interno delle direzioni marittime numericamente inferiori.

Articolo 18.
Esprimiamo contrarietà alla modifica dell'articolo 257 comma 2 in quando la tecnologia non può sostituire le necessarie competenze che derivano da adeguati percorsi formativi.

Cordiali saluti,

Il Capo Dipartimento Pesca
Antonio Pucillo

00153 Roma - Via Leopoldo Serra, 31 - Tel.+39 06585611 - Fax +39 0658561334 - www.flai.it - e mail: flai-nazionale@flai.it

IMPRESA PESCA - COLDIRETTI

Zimbra

Coldiretti: CAMERA DEP. documento AC 747 e AC 856 aggiornata al 12 settembre 2023 (audizione scritta)

Da : Coldiretti - Tonino Giardini <tonino.giardini@coldiretti.it> gio, 14 set 2023, 08:28

2 allegati

Oggetto : Coldiretti: CAMERA DEP. documento AC 747 e AC 856 aggiornata al 12 settembre 2023 (audizione scritta)

A : com agricoltura <com_agricoltura@camera.it>

Cc : Coldiretti - Romano Magrini <magrini@coldiretti.it>

Ill.ma XIII^ Commissione,
siamo ad inoltrare in allegato pareri e riflessioni sull'articolato propostoci in audizione con i documenti AC.747 e AC.856 in materia di pesca e acquacoltura.
Segnaliamo che è ns. intenzione, per venire incontro alle necessità del settore, proporre un articolo ulteriore in materia di rapporto di lavoro nel settore della pesca avente il seguente titolo:

Art. ....

Esenzione "Ticket Licenziamento" in presenza di infortunio o malattia

All'articolo 2, della legge 92/2012, aggiungere al comma 34, la lettera *c):* "risoluzione di diritto del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore della pesca, per malattia o per infortunio, in seguito ai quali il lavoratore deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo"

Breve relazione

Finalità

Tale emendamento va nella direzione di offrire un sostegno concreto alle imprese della pesca, e quindi anche ai loro dipendenti, in un periodo caratterizzato da una grave e perdurante crisi del settore. La decisione di proporre un intervento circoscritto al contesto del cosiddetto "*Ticket licenziamento*", contributo a carico del datore di lavoro dovuto in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, vuole, inoltre, fare emergere una specificità di questo settore e, in particolare, delle tipologie di assunzione previste dalla sua normativa di riferimento. In particolare, si sottolinea che il lavoratore posto in stato di malattia o infortunio è impossibilitato nei fatti a permanere a bordo dell'imbarcazione, come novellato dal Codice della Navigazione.
Di conseguenza l'interruzione del rapporto di lavoro non può essere imputata alla libera volontà del datore di lavoro e, quindi, non si ravvede l'esigenza di sottoporre quest'ultimo al pagamento di una contribuzione che, in ultima analisi, costituisce, da un lato, un aggravio burocratico in un settore a grande mobilità e sottoposto alle diverse variabili tipiche del "lavoro in mare"; dall'altro una fonte di innalzamento dei costi di gestione dell'imbarcazione che sono, nel caso di specie, non solo imprevedibili e altamente variabili ma rischiano di pesare sul personale di bordo limitandone guadagni, profitti e retribuzioni.

Riferimenti normativi

La *ratio legis* del contributo di cui al comma 31 dell'articolo 2 della legge 92/2012 e successive modifiche e integrazioni è sia il finanziamento dell'istituto della Naspi (ex Aspi) sia l'incremento dei costi del licenziamento, al fine di promuovere un'occupazione stabile. In quest'ottica, le esclusioni operate al comma 34[1], con le lettere a) e b) trovano la loro ragione per la lettera *a)*, che si riferisce al

licenziamento per cambio di appalto, nel mantenimento dell'occupazione dovuto alla previsione di riassunzione; per la lettera *b)*, settore dell'edilizia nel caso di completamento delle attività e chiusura del cantiere, poiché il licenziamento non può essere inteso come frutto di una liberalità del datore di lavoro ma quanto effetto di fattori legati alla specificità di quella attività produttiva. Allo stesso modo, la proposta lettera *c)* vuole rimarcare che l'articolo 343 (Casi di risoluzione di diritto del contratto), della Parte prima, libro II, titolo IV, Capo III, del Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327, e successive modifiche e integrazioni) dispone che: "*Il contratto di arruolamento si risolve di diritto: 1)… omissis….5) quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo*;". Tale disposizione comporta che non è nella disponibilità del datore di lavoro, armatore, nei casi su esposti di mantenere in essere il rapporto di lavoro il quale si risolve di diritto per assicurare al restante personale imbarcato le giuste misure di sicurezza e, più complessivamente, il corretto funzionamento dell'imbarcazione per le finalità commerciali in base alle quali si intraprende la missione in mare.

Tale fattispecie, quindi, può essere considerata, a nostro avviso, ragione sufficiente per esonerare i datori di lavoro del settore della pesca dal "Ticket licenziamento" senza che questo impatti sulla possibilità di fruizione da parte di questi lavoratori della *Nuova assicurazione Sociale per l'Impiego* di cui all'articolo 1 del D.Lgs 4 marzo 2015, n.22.

Si aggiunga a ciò che le "*tabelle di armamento*", in essere per il settore, determinano il numero minimo necessario di personale imbarcato per autorizzare, nelle more delle verifiche delle autorità competenti, l'uscita in mare dell'imbarcazione per tutelare la sicurezza durante la navigazione e, di conseguenza, l'armatore è comunque tenuto ad assumere a tempo indeterminato un altro lavoratore al posto di quello sbarcato per malattia o infortunio. Da questo punto di vista, oltre alla succitata motivazione dell'esclusione del settore della pesca dal contributo di cui al comma 34, articolo 2, legge 92/2012 legato alla mancata volontarietà dell'atto da parte del datore di lavoro si può aggiungere anche la garanzia di tenuta complessiva del livello occupazionale.

Dott. Tonino Giardini
COLDIRETTI-Impresapesca
(responsabile di settore)
Confederazione Nazionale Coldiretti
tonino.giardini@coldiretti.it
Via XXIV Maggio,43 - 00187 ROMA
Tel. 06/4682415 – 366.6149491

---

[1] Legge 92/2012, articolo 2, comma 34:" A decorrere dal 1º gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e

2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

CAMERA DEP. documento AC 747 e AC 856 aggiornata al 12 settembre 2023 (audizione scritta).pdf
562 KB

COLDIRETTI

IMPRESAPESCA

Camera dei Deputati

XIII Commissione Agricoltura

Memoria

A.C. 747

"*Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore*"

A.C. 856

"*Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali per la pesca professionale nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti la pesca e l'acquacoltura*".

Le proposte di legge ripropongono, con alcune modifiche, il testo unificato delle proposte di legge (atto Camera n. 1008-1009-1636 della XVIII legislatura) approvato dalla Camera dei Deputati il 22 giugno 2021. Come già in più occasioni rilevato da Coldiretti - Impresa pesca nel corso degli *iter* parlamentari delle proposte di legge presentate nelle precedenti legislature, la disciplina del settore necessita di un intervento complessivo di riordino ed è per questo motivo auspicabile che si arrivi ad un testo unificato delle due proposte e alla relativa approvazione in tempi brevi.

Nel merito delle proposte, si ritengono particolarmente condivisibili i criteri e principi direttivi della norma di delega **(articolo 2)** finalizzati al riordino e alla semplificazione normativa e amministrativa (in particolare, delega al Governo per l'abrogazione espressa delle disposizioni superate o prive di effettivo contenuto normativo di cui alla lett. *a*) e alla semplificazione amministrative di cui alla lettera *h*)); alla semplificazione delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti (lett. *c*); all'adeguamento delle categorie di pesca in funzione dell'evoluzione tecnologica (lett. *f*); alla promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile.

In materia previdenziale, si condivide la disposizione di cui all'**articolo 3** che consentirebbe di superare alcune difficoltà interpretative e applicative della norma introdotta dall'art.10-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e della circolare INPS n. 38/2021, poiché consente al personale imbarcato l'opzione di scelta del regime previdenziale applicabile. La norma di interpretazione autentica, di cui all'articolo 4 dell'A.C. 747, ricalca la disposizione del citato art-10-*bis* del d.l. 104/2020.

Considerata la crescente difficoltà per le imprese ittiche di accedere al credito, certamente condivisibile il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica finalizzato ad interventi per favorire l'accesso al credito (**punto *e*) articolo 5**).

L'**articolo 6** ("promozione della cooperazione e dell'associazionismo") consentirebbe di fatti di ampliare il novero dei beneficiari dei contributi previsti del Piano Triennale della pesca e dell'acquacoltura. Si suggerisce a codesta illustre Commissione una valutazione circa l'opportunità di consentire a soggetti diversi dalle associazioni di categoria, genericamente individuati in "*organizzazioni aventi altra forma societaria promosse dalle stesse associazioni di categoria*", l'accesso ai predetti contributi ma anche le

Si condivide la previsione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio ai settori della pesca e dell'acquacoltura. In questo modo si giunge alla parificazione dei due settori (**art. 7**) e l'esclusione della tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca (**art. 9** delle proposte di legge).

In materia di semplificazione delle procedure relative al rilascio delle licenze di pesca (**art. 8)**, è condivisibile la previsione del pagamento tardivo della tassa di concessione governativa, che consente di evitare la decadenza della licenza, così come è condivisibile la previsione di cui al comma 4 che consente, in caso di variazioni della licenza, la temporanea e immediata abilitazione all'esercizio dell'attività di pesca in attesa del rilascio della nuova licenza.

Condivisibili anche le disposizioni di cui agli **articoli 10 e 11** riguardanti rispettivamente le modalità di esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati e l'emanazione da parte del Governo di un regolamento di delegificazione, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici. Il contenuto delle suddette norme è stato ripetutamente richiesto e segnalato da Coldiretti – Impresa pesca nel corso delle audizioni svolte in oltre dieci anni sul "T.U. pesca".

In relazione all'**articolo 12,** che riconosce in capo agli esercenti di attività ricettive e di ristorazione la possibilità di fornire ai clienti un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca somministrati o distribuiti, si ritiene più opportuno sostituire la

previsione della facoltà con quella di un obbligo, così da tutelare i produttori e i consumatori.

L'**articolo 16 della proposta di legge A.C. 747** reca disposizioni sulla reintroduzione delle Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura presso le Capitanerie di porto. Al riguardo, si ritiene opportuno mantenere una struttura di coordinamento regionale.

Pur condividendo quanto disposto dall'**articolo 17 della proposta di legge A.C. 747** in materia di criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso, si suggerisce una modifica al comma 2 lettera b) per inserire dopo la parola "*aree geografiche*" il termine "*FAO*", al fine di eludere qualsiasi dubbio interpretativo.

Si ritiene senz'altro positiva la formulazione dell'**articolo 18** che propone la modifica dell'art. 257 del Codice della Navigazione relativa alla figura del marinaio autorizzato alla pesca. Si provvede ad eliminare una limitazione al titolo di "Marinaio autorizzato alla pesca", nello specifico per quei soggetti che operano su imbarcazioni ad ampio raggio nel Mar Mediterraneo, agevolando la possibilità di reperire personale di comando per il segmento di flotta Mediterranea.

AGRIPESCA

Zimbra

Richiesta contributo scritto sulle pdl settore ittico (C. 747 Pierro e C. 856 Caramiello)

Da : segreteria@agripesca.it gio, 14 set 2023, 10:24
Oggetto : Richiesta contributo scritto sulle pdl settore ittico (C. 747 Pierro e C. 856 Caramiello) 1 allegato
A : com agricoltura <com_agricoltura@camera.it>
Cc : agripesca@uci.it
Rispondi a : segreteria@agripesca.it

Gentilissima Segreteria
facendo seguito alla Vostra richiesta si trasmette in allegato il contributo scritto da Agripesca.

Dopo aver analizzato entrambe le proposte si ritiene di segnalare solo una modifica specifica sull'Articolo 17 'criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso' presente in entrambe le proposte da Voi inviate :
(proposte di legge C. 747 Pierro e C. 856 Caramiello, recanti "Interventi per il settore ittico")

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si inviano Cordiali saluti

La Segreteria

CONTESTO NORMATIVO.docx
16 KB

ARTICOLO 17

'criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso'

Il tonno rosso è una commodity e come tale viene trattata sul mercato internazionale. L'aumento della quota pescabile implica automaticamente una riduzione del prezzo internazionale poiché in caso di aumento di quota gli altri Paesi produttori e con flotte tonniere, confermano gli aumenti in capo alla circuizione al palangaro, tonnara fissa in modo proporzionale: avviene così che le loro flotte possono compensare il minor prezzo con maggiori quantità. Ciò purtroppo non è avvenuto in Italia, dove si è verificata una distorsione della concorrenza che ha già penalizzato le imprese italiane dedite alla pesca del tonno nei confronti di competitori europei e internazionali. Tutte queste considerazioni hanno portato, attraverso un percorso politico e legislativo, alla formulazione dell'articolo 19 (criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso) dell' A.C.1008 e abb. "interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale" nel testo unificato approvato dalla commissione agricoltura della camera e trasmessa all'aula, attuale articolo 17 del AS.2300 assegnato in sede referente alla commissione agricoltura del senato. L'ex articolo 19 (attuale 17) rappresentava un compromesso tra le esigenze di un settore industriale che ha effettuato enormi investimenti in attrezzature e nell'acquisto di quote tonno e le esigenze della pesca artigianale o semi industriale che ambisce ad un maggior livello di catture accidentali di tonno rosso. Tale compromesso, dopo più di un anno di lavoro e di intese intercorse tra capigruppo della commissione agricoltura e le principali associazioni di categoria rappresentative del settore, è venuto meno dopo lo stravolgimento dell'articolo attraverso l'approvazione dell'attuale articolo 17. Tale modifica legislativa ha comportato un gravissimo danno a tutti gli operatori professionali – palangari, circuizione, tonnare fisse – della pesca del tonno rosso, in quanto ribalta un sistema ultraventennale di ripartizione delle quote tonno. **Eliminando il riferimento all'incremento annuo**, parametro rispetto al quale si deve valutare, sulla base delle normative europee ed internazionali del settore (ICCAT), la ripartizione in via residuale alla pesca accessorio è soltanto nella parte incrementale, dopo aver tutelato ed impartito secondo la normativa vigente le quote totali assegnate all'Italia tra gli operatori professionali di tale risorsa debitamente autorizzati. Eliminando questo fondamentale riferimento, la quota destinata alla pesca accessoria viene così calcolata non più sulla parte incrementale ma su tutto il contingente di pesca di questa risorsa che spetta all'Italia.

AGRIPESCA è lieta di constatare che nella proposta di legge AC.856 e AC.747 nell'articolo 17 (criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso) viene **reinserito il riferimento all'incremento annuo** ripristinando il testo del vecchio articolo 19. In quanto federazione di pescatori si auspica che il testo venga approvato senza alcuna modifica perché è gravissimo che con un emendamento si vada a riformulare un provvedimento sulla pesca in palese contrasto con la normativa europea ed internazionale.

ARTICOLO ORIGINARIO	ARTICOLO COME MODIFICATO DALLA CAMERA
Art. 19 (Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso) 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce i termini e le modalità di ripartizione **dell'incremento annuo** del	Art. 17. (Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso) 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce i termini e le modalità di ripartizione del contingente di cattura del tonno

contingente di cattura del tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del **principio di stabilità relativa, del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio** di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e aventi ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, in base ai criteri indicati nel comma 2. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri: a. trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca; b. aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi, attraverso metodi di distribuzione per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare e in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglie da pesca; c. valorizzazione delle attività di pesca con metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale. La filiera, su base volontaria, dovrà comportare l'adesione del maggior numero di operatori nazionali ed essere valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui i contratti di filiera	rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e aventi ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, in base ai criteri indicati nel comma 2. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri: a. trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca; b. aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi, attraverso metodi di distribuzione per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare e in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglie da pesca; c. valorizzazione delle attività di pesca con metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa, secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale. La filiera, su base volontaria, dovrà comportare l'adesione del maggior numero di operatori nazionali ed essere valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui i contratti di filiera

Proposta di legge “interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore

Contributo scritto su proposte di legge C. 747 - C.856

Il settore della pesca soffre ormai strutturalmente dell’impatto economico e sociale dovuto non solo alle difficoltà intrinseche del comparto bensì sono la risultante delle politiche fortemente restrittive, il cui aggravio prosegue inesorabile da oltre due decenni, all’aumento esponenziale dei costi di produzione, all’impatto dell’inquinamento antropico sull’habitat marino, alla concorrenza sleale e all’obsolescenza della flotta. Concause che hanno determinato un calo della redditività per le imprese della pesca professionale quasi a ridosso del break even point.

La condizione attuale dello stato del settore è ben fotografata dall’analisi trimestrale sui prezzi e sul mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, realizzata dal Masaf (marzo 2023), secondo cui nel corso del 2022 le prime vendite di prodotti ittici in Italia hanno accusato un calo del 5% in volume, dovuto principalmente all’aumento del costo del gasolio e dei costi energetici in generale. Negativi sono stati, inoltre, i consumi nazionali di prodotti freschi ittici, che hanno fatto registrare un trend discendente sia in volume sia in valore, con forti ripercussioni sulla redditività delle imprese, e quindi sui redditi dei lavoratori, schiacciate da una forte crescita dei costi sostenuti dalle imprese ittiche[1].

Al contrario, nel 2022, si è confermato in crescita l’ormai strutturale deficit della bilancia commerciale italiana dei prodotti ittici. In Italia, infatti a fronte di una produzione nazionale stimata nel 2022 in 644 milioni di euro, il consumo totale è pari a oltre 4 miliardi di euro.

Sostenere tale comparto del settore primario nel suo complesso, favorendo lo sviluppo della filiera ittica attraverso la ricerca, la semplificazione e una maggiore attenzione al consumo consapevole è per l’UGL Agroalimentare un’urgenza non più rinviabile, pertanto si auspica che il lavoro, ormai decennale che vede come oggetto “interventi per il settore ittico” possa giungere alla conclusione del proprio iter di approvazione.

L’UGL Agroalimentare condividendo la ratio della proposta di legge, che ha come fine una gestione razionale e uno sviluppo sostenibile delle risorse ittiche e il sostegno alle imprese che esercitano la pesca e l’acquacoltura e, apprezzando l’impianto riproposto, rappresenta la necessità di una maggiore attenzione

[1] Cfr. https://ittico.bmti.it/Prezzi/pages/DownloadDoc?id=2664

per tutti gli occupati della pesca professionale, prima leva per restituire una nuova attrattività dinanzi alle nuove generazioni per un comparto che soffre di un'inarrestabile emorragia di addetti.

A tal fine, l'UGL Agroalimentare esorta la Commissione a porre la propria attenzione su alcuni aspetti fondamentali che soffocano il settore. In particolare si richiamano in questa sede le annose questioni dell'estensione della Cisoa agricola agli addetti del settore, come previsto dalla Legge n. 234/2021, dell'applicazione del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.Lgs. 81/08), la modifica dell'art. 343 del Codice della Navigazione, e il riconoscimento della professione tra quelle c.d. usuranti ai fini pensionistici.

In tema di **estensione della CISOA ai lavoratori del settore ittico, ivi compresi i lavoratori delle acque interne e lagunari nonché i soci di cooperative, come previsto dai commi 217 e ss. della Legge n. 234/2021**, si ravvisa l'urgenza di stimolare l'adozione del decreto attuativo necessario, superando in più l'incertezza data dalla compresenza di un ammortizzatore stabile con un'indennità omnicomprensiva per i periodi di fermo. L'UGL Agroalimentare considera vitale per il futuro del settore scongiurare che l'estensione della Cisoa resti un dettato inapplicato, ma anzi si propone, come da sempre richiesto, la previsione di un unico ammortizzatore strutturato e certo per il settore, a copertura di tutte le causali, inclusi i periodi di arresto temporaneo. Un ricambio generazionale non è ipotizzabile con un'alea reddituale così elevata per gli addetti della pesca professionale. Una dimensione dell'incertezza è data dagli importi per l'indennità omnicompresiva determinatisi per il l'anno 2022, anno in cui, a fronte dello stanziamento maggiore dall'entrata in vigore della misura, l'indennità che dovrebbe essere pari a 30 euro giornaliere è risultata essere di soli 20,60 euro giornalieri. L'attuazione della CISOA nella pesca, inoltre, apre all'opportunità di superare la forte disparità di trattamento attualmente esistente tra i lavoratori del settore della pesca professionale e gli altri lavoratori italiani. L'art. 343 del Codice della Navigazione, infatti, reca ancora la risoluzione immediata del rapporto di lavoro con lo sbarco dell'arruolato a seguito di malattia o infortunio del lavoratore.

Fermo restando la necessità di superare tale disposizione, contenuta all'art. 343 comma 1 lettera 5 del Regio Decreto n. 327 del 1942, la Cisoa interverrebbe a sostegno del reddito anche nei casi di malattia o indisponibilità del comandante o di altri membri dell'equipaggio, consentendo così il lavoro. La lettera a) del comma 1 reca tra le casistiche in cui la CISOA interverrebbe a sostegno del reddito dei lavoratori anche la fattispecie dell'"indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri dell'equipaggio", di fatto consentendo almeno l'apertura di una riflessione sul tema al fine di operare un'innovazione normativa, nell'ambito dell'art. 2, sanando tale situazione di fatto non più tollerabile per un paese civile.

L'UGL Agroalimentare, nel quadro della semplificazione e del riordino della normativa del settore, ritiene imprescindibile la previsione all'art. 2 della proposta di una delega al Governo circa un intervento generale e specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro per l'intero settore. Questa materia, per i lavoratori a bordo delle navi di pesca è regolamentata da una serie di norme internazionali e nazionali. In Italia, la disciplina per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare è disciplinata dal D.P.R. n. 435/91, mentre la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca è

disciplinata dai decreti legislativi n. 271/99 e n. 298/99, cui si affianca il d.lgs. n. 272/99 per la sicurezza dei lavoratori nell'ambito portuale. I suddetti decreti coordinavano la normativa contenuta dal d.lgs. n. 626/94 con le specifiche esigenze della navigazione marittima, in generale, e della pesca. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del 2008 ha, al pari della normativa sostituita, previsto l'emanazione delle disposizioni necessarie per il coordinamento della nuova disciplina con la quella relativa alle attività lavorative a bordo delle navi in ambito portuale e per il settore delle navi da pesca. Tali decreti avrebbero dovuto essere emanati entro 55 mesi dalla data di entrata in vigore del T.U. facendo salvi, nel periodo di vacanza, i decreti di cui al d.lgs. n. 626/94. A distanza di anni, l'UGL Agroalimentare chiede ancora una volta l'emanazione dei decreti di cui all'art. 3 comma 2 del Testo Unico, accordandoli con la Convenzione ILO n. 186 del 2006 relativa al lavoro marittimo ma soprattutto con la Convenzione n. 188 del 2007, alla cui ratifica il Consiglio dei Ministri ha dato avvio il 29 gennaio 2020 con l'approvazione del relativo disegno di legge cui si è aggiunto il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio europeo, del 19 dicembre 2016, attuativa della Convenzione ILO n. 188. Tutto ciò, comunque, è risultato però insufficiente a tracciare un nuovo quadro normativo completo, aggiornato e specifico per il settore poiché l'ordinamento italiano già risulta conforme alle prescrizioni minime contenute nella Convenzione, che trova applicazione per le imbarcazioni di lunghezza uguale o superiore ai 24 metri. La flotta italiana invece, dedita prevalentemente alla piccola pesca o costiera, per oltre il 72% del naviglio è inferiore ai 12 metri.

Strettamente collegato al profilo della salute e sicurezza è l'inserimento dell'attività svolta dal personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, tra le lavorazioni definite usuranti di cui al d.lgs. n. 67/2001. Il rapporto "Ergonomia in navigazione per la prevenzione delle malattie professionali nel settore della pesca marittima" a cura di Ageing Society e Mipaaf (2012), sintetizza perfettamente l'unicità del lavoro a bordo: "La pesca è un settore che presenta ritmi e condizioni di lavoro impegnative, con una esposizione a diversi fattori di rischio: fisici, chimici, biomeccanici, biologici e relazionali quali, ad esempio, radiazioni solari, a basse e/o alte temperature, a rumore, vibrazioni, posture incongrue in spazi confinati che impongono movimenti scomodi, notevole impegno muscolare con sforzi e sollecitazioni articolari. A ciò si aggiunga una scarsa presenza di relazioni sociali e familiari che influenza negativamente il comportamento del singolo nel gruppo. Il tempo di vita che i marittimi trascorrono a bordo – circa il 90% del tempo complessivo di imbarco - è centrale per intendere la specificità di questa categoria di lavoratori, di fatto l'unica, su scala mondiale, che si riproduca per lunghi periodi nel luogo stesso in cui eroga la propria prestazione lavorativa […]. L'orizzonte in cui vivono molti marinai è quello di una segregazione in cui neanche l'inglese è la lingua comune, servendo tutt'al più per il lavoro. Essa è, di fatto, più la lingua della merce, dei capitani e degli ufficiali, che non dell'esistenza e delle relazioni sociali extralavorative dei marinai". Data la complessità di tale attività e lo stress ad essa connessa, l'UGL Agroalimentare auspica pertanto l'inserimento al comma 1 dell'art. 1 del D.lgs. 67/2001 di una lettera riguardante i lavoratori impegnati nelle attività a bordo delle navi da pesca, in virtù delle condizioni di lavoro estremamente peculiari e disagevoli.

La salute e la sicurezza sul lavoro sono aspetti che non possono prescindere dalla formazione che nel settore pesca in materia ad oggi risulta inadeguata a fronte dei rischi che quotidianamente si corrono in questo tipo di attività. L'UGL Agroalimentare condivide l'inserimento tra le attività finanziabili dal Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di cui all'articolo 5, dell'attivazione di programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato. Investire sulla formazione professionale e sull'apprendimento permanente degli operatori risulta fondamentale per dotare il settore di strumenti idonei a cogliere le opportunità della transizione digitale e della sostenibilità, anche nell'ottica della diversificazione del reddito, opzione non più rinviabile.

Nel complesso dell'impianto proposto, si richiama inoltre l'attenzione sull'aumento dei canoni demaniali che dal 2020, con un incremento di oltre il 350%, sta incidendo significativamente sui bilanci delle imprese.

L'UGL Agroalimentare, inoltre, apprezza l'attenzione posta sull'educazione alimentare e la promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima. Lo svolgimento di campagne volte ad incentivare il consumo delle specie ittiche meno commercializzate, infatti, rappresenta un utile strumento di sostegno alla redditività dell'attività di pesca e un argine alla dilagante disinformazione in materia di sostenibilità e salubrità che danneggia il prodotto nazionale e il lavoro degli operatori della pesca. Le iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica, però, non possono prescindere, per l'UGL Agroalimentare, da un'adeguata responsabilizzazione della Grande Distribuzione Organizzata. Nonostante l'Italia detenga lo scettro della pesca europea nel mediterraneo, il pescato nazionale costituisce solo il 20 – 25% del consumo pro capite di prodotti ittici, pari, secondo dati della Commissione europea, a 25,9 kg. L'80% del fabbisogno ittico è soddisfatto dalle importazioni, verso cui si rivolge in maniera prevalente la GDO. L'importanza del mercato nello stabilire il valore del pescato e quindi i guadagni dell'impresa, determinando, per la speciale natura del rapporto di lavoro, anche il reddito dei pescatori imbarcati, richiede uno sforzo maggiore nell'azione di sensibilizzazione e promozione presso gli attori della vendita dell'importanza di sostenere il pescato locale, che potrebbe avverarsi anche tramite la un coinvolgimento e un confronto in seno alla Commissione Consultiva nazionale.

L'Ugl Agroalimentare reputa inoltre positivamente l'iniziativa a favore della vendita diretta e in materia di informazioni al consumatore, sia sotto il profilo della data di cattura sia sotto il profilo dell'etichettatura per i prodotti somministrati. La diffusione di un consumo ittico consapevole e la sensibilizzazione dei consumatori in materia, sono leve fondamentali per il settore italiano per mostrare la resilienza necessaria.

Si propone infine la revisione dell'art. 16 relativo al dettato dell'art. 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. In particolare al comma 3 della nuova formulazione dell'art. 10 si auspica la modifica della lettera h) come di seguito "fino a 6 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale". Tale modifica si propone al fine di riportare a livello locale il pluralismo presente all'interno della Commissione Consultiva nazionale,

consentendo la rappresentanza di tutte le organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il settore della pesca e dell'acquacoltura, così come inoltre individuate nell'ambito del Piano Nazionale Triennale per la Pesca e l'acquacoltura.

Segreteria Nazionale
Via Savoia 80 - 00198 Roma
tel.06.85301610 Fax 06.85303253
Posta elettronica: uilapesca@uila.it

CAMERA DEI DEPUTATI
XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA

OSSERVAZIONI A.C. 747 – A.C. 856

Le proposte di legge ripropongono molti dei temi sollevati dalla Uila pesca nel corso degli iter parlamentari delle precedenti legislature, in particolare quelli relativi alla valorizzazione del lavoro del pescatore anche in relazione alle questioni previdenziali, assistenziali, nonché relative alla tutela della salute e sicurezza.

Negli ultimi 20 anni abbiamo perso circa 18 mila lavoratori ed oggi, anche alla luce dell'importanza strategica del settore in termini di approvvigionamento del cibo per il nostro Paese, è fondamentale rimuovere tutti gli ostacoli che disincentivano la scelta di voler investire in questa attività, a partire dalla complessa stratificazione normativa che lo regolamenta.

Nel merito delle proposte, si ritengono condivisibili le norme che si propongono come finalità la semplificazione amministrativa in un'ottica di maggior efficientamento delle procedure.

Altresì, condividiamo le proposte relative alla promozione del ricambio generazionale e dell'occupazione femminile, la cui realizzazione si rende necessaria anche nella direzione di uno sviluppo multifunzionale della pesca quale moltiplicatore di valore economico delle cosiddette attività connesse.

L'evoluzione del settore potrà essere sostenuta anche dalle innovazioni tecnologiche che modificheranno sempre più alcune caratteristiche del modo di lavorare tanto a bordo quanto a terra, motivo per il quale esprimiamo il nostro assenso sulla necessità di aggiornare alcune categorie di pesca.

Dal punto di vista giuslavoristico, invece, condividiamo la disposizione che amplia le tutele previdenziali degli addetti attualmente beneficiari della disciplina fissata dalla legge 13 marzo 1958 n. 250, offrendo agli stessi la possibilità di accedere ai benefici della legge 26 luglio 1984, n.413, certamente quest'ultima di gran lunga più vantaggiosa per il futuro pensionistico dei lavoratori.

Ci preme, infatti, su questo punto sottolineare quanto le attuali pensioni dei lavoratori inquadrati ai sensi della legge 250 siano indubbiamente come valore nominali assolutamente al di sotto di una minima soglia di sopravvivenza dignitosa, equiparabili ai minimi fissati per la pensione sociale.

In tema sempre di tutele, ciò che invece sottolineiamo, come vulnus in entrambe le proposte di legge in discussione, è l'assenza di una previsione che disciplini il riconoscimento dello status di lavoratore usurante, il cui carattere logorante è ormai testimoniato da un'ampia ed autorevole letteratura scientifica, nonché più volte ricordato dallo stesso ILO.

Nel mentre scriviamo, è utile ricordare, inoltre, che il settore è sprovvisto nei fatti di un ammortizzatore strutturato, la cui introduzione legislativa avvenuta con la legge finanziaria 2021 è rimasta inattuata, tanto che l'allargamento della CISOA agricola alla pesca non ha mai visto il venire alla luce delle norme applicative e regolamentative.

A quanto sopra descritto, si aggiunge la mancata enucleazione in tema di tutela della salute e sicurezza dei decreti attuativi relativi al DL 81/2008, che avrebbero dovuto disciplinare le tutele specifiche per il settore tenendo conto della particolare specialità di questa attività.

Mentre esprimiamo parere positivo per le disposizioni volte ad agevolare l'accorciamento della filiera attraverso una norma che preveda la possibilità della vendita diretta da parte dei produttori, in qualunque forma costituiti. Tale disposizione favorisce da una parte il mantenimento del reddito degli operatori del settore e, dall'altra, l'approvvigionamento, da parte della popolazione, di prodotti ittici freschi e locali, fattispecie questa che si orienta nella direzione del potenziamento dell'autosufficienza alimentare del Paese.

Nel condividere, infine, appieno le disposizioni relative alla etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di catering si ritiene che queste debbano assumere carattere obbligatorio – anziché facoltativo, come disposto nell'articolato – al fine di garantire la massima tutela dei consumatori e, contemporaneamente, un'adeguata valorizzazione delle produzioni ittiche nazionali.

MEMORIA ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TONNIERI DEL TIRRENO

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TONNIERI DEL TIRRENO (APTT)

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione Agricoltura

AC 747

PIERRO ed altri: "Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore"

AC 856

CARAMIELLO: "Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali per la pesca professionale nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti la pesca e l'acquacoltura"

14 SETTEMBRE 2023

Premessa e Quadro di riferimento

Il settore della pesca a circuizione del tonno rosso rappresenta l'unico segmento di pesca industriale, presente in Italia, che fornisce reddito e occupazione in aree meridionali del Paese con grandi carenze da questi punti di vista. Le navi autorizzate a tale pesca sono imbarcazioni di circa 45 metri di lunghezza e forniscono occupazione diretta a circa un migliaio di persone e indiretta a circa diecimila persone (cantieri navali, fornitori di attrezzature da pesca, impianti frigoriferi, operatori subacquei, pescherecci per il traino gabbie, pescherecci per il rifornimento di esche, imbarco di osservatori, ecc.). Il solo settore della pesca del tonno rosso a circuizione genera un fatturato di circa 25 milioni di euro annui (valori 2021), senza contare l'indotto.

La tecnica della pesca del tonno rosso con le reti a circuizione (c.d. "tonnare volanti") fu inventata negli anni '70 da alcuni pescatori campani dediti anche alla pesca del pesce azzurro.

Se l'Italia ha una propria quota di pesca del tonno rosso ciò si deve alle dichiarazioni statistiche e alle fatture che hanno consentito di dimostrare in sede europea l'esistenza di diritti storici di pesca su tale risorsa, quando negli anni 90 l'ICCAT (International Commission for the Conservation of the Atlantic Tuna) introdusse le quote di pesca su tale specie, finora primo e unico caso di quote di pesca applicato a specie ittiche del Mediterraneo.

Tali statistiche e fatture furono prodotte in massima parte proprio dagli armatori campani (e in particolare aderenti all'O.P. Associazione Produttori Tonnieri del Tirreno, riconosciuta dalla Comunità europea già dal 1977).

Nei primi anni del decennio 2000, la tecnica della pesca del tonno subì un'evoluzione nel senso che l'industria preferì catturare i pesci vivi per sottoporli ad un ciclo d'ingrasso in gabbie galleggianti, in modo da assecondare il principale - se non unico - mercato di sbocco giapponese, il quale poteva contare su un'offerta costante e di maggiore qualità.

Dopo alcuni anni di sovra-pesca praticata in tutti i paesi - anche estranei al bacino del Mediterraneo - la Autorità preposte a livello internazionale (ICCAT,) decisero nel 2007 di adottare un Piano pluriennale di ricostituzione della risorsa. Tale piano fu implementato da tutti i paesi contraenti dell'ICCAT, compresa l'UE, che al suo interno stabilì regole ferree rivolte alla riduzione dello sforzo di pesca su tale risorsa. Il prezzo del tonno crollò ai livelli minimi.

L'Italia (al pari della Spagna, Francia, Grecia e Portogallo, i Paesi europei storicamente dediti a tale attività e in possesso di quote di pesca nazionali) dovette conseguentemente ridurre le quote individuali di pesca per ciascuna imbarcazione autorizzata, ma soprattutto obbligò attraverso norme emanate dal MIPAAF gli armatori a concentrare le proprie quote su un numero ristrettissimo di navi da pesca, che dovevano avere una quota individuale "appropriata" in grado cioè di assicurare una redditività economica. Inoltre, furono introdotte normative molto stringenti in materia di controllo, come l'obbligo di imbarcare osservatori internazionali a bordo di tutte le navi a circuizione; l'obbligo di monitorare giornalmente le catture; la drastica riduzione dei periodi di pesca (da 11 a 6 a 2 a un mese all'anno); l'innalzamento della taglia minima di cattura da 8 a 30 kg; l'obbligo di sbarco in porti designati; la prenotifica delle catture, ecc.

Tale normativa rigidissima non ha paragoni in nessun settore economico al mondo e attualmente il settore della pesca del tonno rosso col sistema a circuizione ha eliminato totalmente la pesca illegale e il fuori quota, almeno nei paesi UE.

Gli armatori italiani dediti a tale pesca quindi furono obbligati per legge – anche attraverso incentivi economici diretti alla demolizione dei pescherecci – a concentrare le quote al punto che la quota minima per imbarcazione fu innalzata fino a 130 tonnellate.

Gli armatori attuali (sopravvissuti al riassetto del settore) hanno dovuto acquistare quote tonno da altri armatori e demolire imbarcazioni a circuizione anche semi nuove per concentrare le quote su una sola nave da pesca per raggiungere le soglie minime di quota d'ingresso crescenti stabilite dalle varie Autorità nazionali e internazionali.

Molti altri hanno preferito vendere le quote, incassare il premio di arresto definitivo (peraltro maggiorato per incentivare tale riassetto) ed abbandonare il settore ritenuto poco attrattivo al culmine della crisi pluriennale successiva all'introduzione del Piano di ricostituzione del tonno rosso del 2007.
Negli anni successivi al 2007 infatti, il settore (ma anche tutta la filiera comprendente l'ingrasso), era praticamente in "fin di vita" a causa delle quote decurtate, del crollo del prezzo internazionale del tonno rosso e dell'introduzione di norme draconiane di limitazione dell'attività di pesca e di controllo che tuttora non hanno eguali in nessuna attività o settore economico.

Alla fine di questo processo di concentrazione delle quote, attuato attraverso trasferimenti a titolo definitivo di quote formalizzate, notificate e registrate tramite il MiPAAF (e l'Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento dell'IVA su tali cessioni) restarono in piedi nove imprese di pesca campane e tre siciliane.

Solo le imprese di pesca attualmente sopravvissute credettero in una ripresa e nella riuscita del Piano e decisero di restare a costo di sacrifici e investimenti ingentissimi. D'altro canto, grazie a queste norme, la pesca del tonno rosso a circuizione è considerata unanimemente il migliore modello di gestione della risorsa in termini di sostenibilità biologica, sostenibilità economica e di selettività delle catture.

Nelle ultime stagioni di pesca le drastiche restrizioni introdotte a livello internazionale hanno avuto l'effetto desiderato e la risorsa ha ripreso a crescere; di conseguenza l'ICCAT ha incominciato ad aumentare le quote. Anche il numero delle imbarcazioni è aumentato (per esempio in Francia e in Italia, dove le navi da pesca a circuizione autorizzate sono aumentate fino a 19).

Tutti i paesi dotati di una flotta da pesca industriale del tonno rosso come l'Italia hanno conseguentemente concesso aumenti proporzionali a tutti i sistemi di pesca, secondo il principio storico o della stabilità relativa.

Tale sistema ultraventennale consolidato di gestione della pesca della risorsa, peraltro, si è dimostrato sostenibile, equo e conforme al diritto comunitario, alla regolamentazione internazionale ICCAT, anche attraverso unanime e concorde giurisprudenza in materia (TAR, Consiglio di Stato e Corte Costituzionale).

Attualmente, in base all'ultimo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste del 19 aprile 2023, la ripartizione del contingente nazionale di cattura, pari a 5283 tonnellate, è stata determinata conferendo al settore della circuizione 3646, 757 tonnellate.

Inoltre, 268,83 tonnellate, pari al 50% della quota incrementale assegnata all'Italia per il 2023 (537,66 tonnellate), sono state suddivise tra i settori già autorizzati mentre il restante 50% è stato destinato alla "Quota non divisa".

Al settore della circuizione viene attribuito quindi circa il 69 % della quota italiana di pesca del tonno rosso. Tale percentuale si è ridotta nel tempo essendo arrivata fino all'85% nel 2008: nessun altro sistema di pesca ha subito un'erosione di quota così significativa nel tempo a vantaggio degli altri sistemi e della quota indivisa, che non è mai stata tanto alta come oggi.

Il tonno rosso è una commodity e come tale viene trattata sul mercato internazionale. L'aumento della quota pescabile implica automaticamente una riduzione del prezzo internazionale.

Poiché in caso di aumento di quota gli altri Paesi produttori e con flotte tonniere confermano gli aumenti in capo alla circuizione in modo proporzionale, avviene che le loro flotte possono compensare il minor prezzo con le maggiori quantità.

Ciò purtroppo non è avvenuto anche in Italia dove si è verificata una distorsione della concorrenza che ha già penalizzato le imprese italiane dedite alla pesca del tonno rosso col sistema a circuizione nei confronti di competitori europei e internazionali.

Breve Nota di analisi e proposte emendative sui testi oggetto di esame

Tanto premesso, con il presente documento l'Associazione Produttori Tonnieri del Tirreno intende fornire un breve schema di analisi in merito alle due proposte di legge attualmente all'esame della Commissione Agricoltura.

In particolar modo, l'attenzione è concentrata sull'articolo 17 recante la disciplina dei **Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso.**

Di seguito un breve schema con relative proposte emendative in riferimento ai due testi.

- *AC 747 - PIERRO ed altri: "Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore".*
  Proposte emendative nell'allegato 1.

Art. 17. (Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)	NOTE	Testo Integrato con modifiche
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste stabilisce i termini e le **modalità di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea**, in funzione del principio del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e aventi ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/ 1627 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, in base ai criteri indicati nel comma 2.	**GIUDIZIO POSITIVO** Il principio di ripartizione dell'incremento annuo è fondamentale e deve essere mantenuto. Infatti, le quote storiche di divisione del contingente di tonno devono essere rispettate e l'eventuale divisione disposta dal Ministero deve riguardare **esclusivamente l'incremento annuo** del contingente di cattura del tonno che l'ICCAT assegna all'Unione Europea e che poi è ripartito tra i vari stati membri e non il sistema storico che è previsto e regolamentato. **CRITICITA'** Si rende necessaria un'integrazione nel testo, facendo riferimento al principio di stabilità relativa e alla storicità del riparto delle quote tra i sistemi professionali autorizzati. *Si veda proposta emendativa n.1 in allegato con excursus storico.*	1.Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste stabilisce i termini e le modalità di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, **nel rispetto del principio della stabilità relativa e della storicità del riparto delle quote tra i sistemi professionali autorizzati, nonché** in funzione del principio del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e aventi ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/ 1627 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, in base ai criteri indicati nel comma 2.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri: a) trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca;	**CRITICITA'** Si rende necessario un riferimento al rispetto della storicità delle quote nonché alla necessità di prevedere un rafforzamento dei controlli sulle quote di pescato accidentale	2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri: a) trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca;

b) aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi, attraverso metodi di distribuzione per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare e in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglie da pesca; c) valorizzazione delle attività della piccola pesca e di metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico.	*Si vedano le proposte emendative n.2 e n.3 in allegato con relativa relazione illustrativa.*	b) aumento della quota indivisa, **nel rispetto della storicità delle quote di cui al comma 1,** al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi, attraverso metodi di distribuzione per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare e in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglie da pesca; **b-bis) previsione di un idoneo sistema di controlli e di vigilanza sulla pesca accidentale, al fine di verificare che tali catture siano effettivamente involontarie e non mirate;** c) valorizzazione delle attività della piccola pesca e di metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico.
3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale. La filiera, su base volontaria, dovrà comportare l'adesione del maggior numero di operatori nazionali ed essere valorizzata con tutti gli	**CRITICITA'** Si rende necessario prevedere dei fondi ad hoc destinati allo sviluppo della filiera italiana di produzione del tonno rosso. *Si veda proposta emendativa n.4 in allegato e relativa relazione illustrativa.*	3.Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale. La filiera, su base volontaria, dovrà comportare l'adesione del maggior numero di operatori nazionali ed essere valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui i contratti di filiera **e fondi ad hoc destinati a tale scopo.**

strumenti necessari, fra cui i contratti di filiera.		

- *AC 856 CARAMIELLO: "Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali per la pesca professionale nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti la pesca e l'acquacoltura"*
- ***Proposte emendative nell'allegato 2.***

Art. 17. (Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)	NOTE	Testo Integrato con modifiche
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste stabilisce i termini e le modalità di ripartizione **dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, tenuto conto del principio di stabilità relativa, del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza** e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e aventi ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, e in base ai criteri indicati nel comma 2.	**GIUDIZIO POSITIVO** Il testo della proposta Caramiello inserisce il riferimento **al principio di stabilità relativa,** omesso nel testo Pierro. **CRITICITA'** Si rende necessaria un'integrazione nel testo, **facendo riferimento al principio della storicità del riparto delle quote tra i sistemi professionali autorizzati.** *Si veda proposta emendativa n. 1 in allegato 2.*	1.Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste stabilisce i termini e le modalità di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, **tenuto conto del principio di stabilità relativa e della storicità del riparto delle quote tra i sistemi professionali autorizzati nonché del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza** e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e aventi ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, e in base ai criteri indicati nel comma 2.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri: a) trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca; b) aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi, attraverso metodi di	**CRITICITA'** Si rende necessario un riferimento al rispetto della storicità delle quote nonché alla necessità di prevedere un rafforzamento dei controlli sulle quote di pescato accidentale *Si vedano le proposte emendative n.2 e n.3 in allegato 2.*	3. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri: a) trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca; b) aumento della quota indivisa, **nel rispetto della storicità delle quote di cui al**

distribuzione per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare e in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglie da pesca; c) valorizzazione delle attività di pesca con metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico.		**comma 1,** al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi, attraverso metodi di distribuzione per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare e in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglie da pesca; **b-bis) previsione di un idoneo sistema di controlli e di vigilanza sulla pesca accidentale, al fine di verificare che tali catture siano effettivamente involontarie e non mirate;** c) valorizzazione delle attività della piccola pesca e di metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico.
3.Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale. La filiera, su base volontaria, dovrà comportare l'adesione del maggior numero di operatori nazionali ed essere valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui i contratti di filiera.	**CRITICITA'** Si rende necessario prevedere dei fondi ad hoc destinati allo sviluppo della filiera italiana di produzione del tonno rosso. *Si veda proposta emendativa n.4 in allegato 2.*	3.Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale. La filiera, su base volontaria, dovrà comportare l'adesione del maggior numero di operatori nazionali ed essere valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui i contratti di filiera **e fondi ad hoc destinati a tale scopo.**

ALLEGATO 1 – Proposte emendative testo Pierro AC 747

Proposta emendativa n.1

Articolo 17

(Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)

All'articolo 17, comma 1, dopo le parole Unione Europea, *inserire le seguenti* nel rispetto del principio della stabilità relativa e della storicità del riparto delle quote tra i sistemi professionali autorizzati, nonché

Relazione Illustrativa

La presente proposta emendativa si rende necessaria per richiamare espressamente la necessità di rispettare i principi di stabilità relativa e della storicità delle quote tra i sistemi professionali autorizzati.

Si ricorda infatti che le opportunità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri dell'Unione Europea in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno di essi, per ogni stock ittico interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca.

Tale principio della stabilità relativa, basato in particolare sui livelli di cattura storici, **consiste nel mantenimento di una percentuale fissa di sforzo di pesca autorizzato per le principali specie commerciali e per ogni Stato membro.** Lo sforzo di pesca dovrebbe mantenersi generalmente stabile nel lungo termine, data l'importanza di garantire il proseguimento delle attività di pesca, in particolare nelle regioni che sono state a lungo fortemente dipendenti dalla pesca.

I principi di garanzia della storicità delle quote e di ripartizione della sola quota incrementale alla pesca accessoria non professionale sono fondamentali per garantire sicurezza e stabilità agli investimenti degli imprenditori ittici, autorizzati alla pesca del tonno, i quali hanno sostenuto ingenti spese **in termini di imbarcazioni, necessarie per praticare questo tipo di pesca, e di personale impiegato nel settore.**

Si ricorda che, quando alla fine degli anni Novanta è stata introdotta la gestione della pesca del tonno rosso col sistema delle quote o T.A.C.2, le imprese di pesca del tonno rosso a circuizione hanno avuto il merito di aver assicurato all'Italia una quota significativa di tonno rosso pescabile, attraverso l'evidenziazione delle loro catture storiche (esibendo durante i negoziati con la Commissione europea fatture e dichiarazioni statistiche ultra-quarantennali).

Le attuali 21 imbarcazioni sono il risultato dell'accorpamento su base volontaria (e tramite forti incentivi economici alla riconversione delle imbarcazioni uscite dal settore) di quote appartenenti a circa settanta imbarcazioni da pesca a circuizione.

Il riassetto del settore fu stabilito obbligatoriamente dall'ICCAT e applicato dall'UE e dallo Stato italiano in applicazione del Piano di ricostituzione della risorsa del 2007, che obiettivamente era molto sovra sfruttata. È stata l'ICCAT quindi, tramite l'Unione Europea, a ridurre le quote di pesca e ad imporre il numero massimo di imbarcazioni da pesca autorizzate a livello UE: Il numero ristretto di imbarcazioni da pesca a circuizione autorizzate non è quindi un privilegio concesso agli armatori interessati ma è il frutto di una gestione oculata della pesca di questa specie basata su dati scientifici, nell'ottica dello sfruttamento sostenibile e duraturo della risorsa.

Tale gestione è stata ed è demandata totalmente alle Autorità internazionali e solo di riflesso e a caduta a quelle nazionali. Molti armatori “sopravvissuti” hanno dovuto demolire imbarcazioni a circuizione anche semi nuove per concentrare le quote su una sola al fine di raggiungere le soglie minime di quota d’ingresso crescenti.

Molti altri hanno preferito vendere le quote, incassare il premio di arresto definitivo (peraltro maggiorato per incentivare tale riassetto) ed abbandonare il settore ritenuto poco attrattivo al culmine della crisi pluriennale successiva all’introduzione del Piano di ricostituzione del tonno rosso del 2007.

Negli anni successivi al 2007 infatti, il settore era praticamente in “fin di vita” a causa delle quote decurtate, del crollo del prezzo internazionale del tonno rosso e dell’introduzione di norme draconiane di limitazione dell’attività di pesca e di controllo che tuttora non hanno eguali in nessuna attività o settore economico.

Solo le imprese di pesca attualmente sopravvissute credettero in una ripresa e nella riuscita del Piano e decisero di restare a costo di sacrifici e investimenti ingentissimi, i quali pertanto devono essere garantiti e tutelati garantendo il rispetto del principio di storicità delle quote e di stabilità relativa.

Proposta emendativa n. 2

Articolo 17

(Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)

All'articolo 17, comma 2, lettera b) dopo la parola indivisa *inserire le seguenti* nel rispetto della storicità delle quote di cui al comma 1

Relazione Illustrativa

La presente proposta emendativa si rende necessaria per specificare che il provvedimento con cui vengono stabiliti i termini e le modalità di ripartizione del contingente di cattura del tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione Europea deve sì favorire l'aumento della quota indivisa per incentivare l'accesso alla risorsa da parte degli operatori **ma pur sempre nel rispetto della storicità delle quote.**

Infatti, principi di garanzia della storicità delle quote e di ripartizione della sola quota incrementale alla pesca accessoria non professionale sono fondamentali per garantire sicurezza e stabilità agli investimenti degli imprenditori ittici, autorizzati alla pesca del tonno, i quali hanno sostenuto ingenti spese **in termini di imbarcazioni, necessarie per praticare questo tipo di pesca, e di personale impiegato nel settore.**

Proposta emendativa n. 3

Articolo 17

(Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)

All'articolo 17, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) previsione di un idoneo sistema di controlli e di vigilanza sulla pesca accidentale, al fine di verificare che tali catture siano effettivamente involontarie e non mirate;

Relazione Illustrativa

La presente proposta emendativa si rende necessaria per specificare che il provvedimento con cui vengono stabiliti i termini e le modalità di ripartizione del contingente di cattura del tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione Europea deve altresì prevedere un idoneo sistema di controlli sulle catture cosiddette accidentali.

Infatti, la pesca accidentale consiste nella cattura accidentale di specie che in quel momento non sarebbero bersaglio di tale attività di pesca e tali catture devono rispettare alcuni limiti prestabiliti.

Spesso accade però che operatori non autorizzati alla pesca del tonno rosso peschino tale specie non in maniera accidentale, ma con un'attività mirata ma senza aver dovuto sostenere i medesimi oneri degli operatori autorizzati, per bypassare il sistema delle quote e rivendere il prodotto sul mercato, creando potenzialmente anche un mercato secondario.

Pertanto, al fine di garantire e tutelare gli operatori autorizzati, i quali hanno investito in imbarcazioni e personale per svolgere tale attività regolamentata, si rende necessario prevedere dei controlli più stringenti sui quantitativi accidentali pescati, in modo tale da limitare la concorrenza sleale e disincentivare la formazione di un mercato parallelo non legale.

Proposta emendativa n. 4

Articolo 17

(Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)

All'articolo 17, comma 3, dopo la parola filiera *inserire le seguenti* e fondi ad hoc destinati a tale scopo.

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa ha l'obiettivo di prevedere l'istituzione di appositi fondi destinati allo sviluppo della filiera italiana di produzione del tonno rosso.

L'articolo 17, al comma 3, stabilisce che sia compito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuovere la creazione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso attraverso la predisposizione di tutti gli strumenti necessari, tra cui sono specificati solo i contratti di filiera.

Accanto ad essi, però, si rende necessario prevedere degli **appositi strumenti di finanziamento per gli imprenditori ittici che siano destinati a far fronte ai costi che devono essere sostenuti per procedere alla trasformazione del tonno pescato, al fine di dare vita alla filiera**.

Infatti, il processo di trasformazione industriale è molto oneroso in quanto il tonno deve prima essere ingrassato in apposite gabbie (processo che i pescatori italiani svolgono per lo più a Malta) e poi lavorato per essere distribuito sul mercato.

Molto spesso, inoltre, il pescato italiano finisce sulle tavole straniere, in maggior parte giapponesi, invece di essere commercializzato nel nostro paese.

Pertanto, al fine di tutelare gli investimenti già effettuati nonché quelli utili a favorire la creazione della filiera, si richiede la costituzione di fondi ad hoc destinati a coprire le ingenti spese, considerati i costi delle gabbie di ingrasso nonché degli impianti di trasformazione del pescato per la sua commercializzazione.

ALLEGATO 2 – Proposte emendative testo Caramiello AC 856

Proposta emendativa n.1

Articolo 17

(Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)

All'articolo 17, comma 1, dopo le parole stabilità relativa, *inserire le seguenti* e della storicità del riparto delle quote tra i sistemi professionali autorizzati nonché.

Proposta emendativa n. 2

Articolo 17

(Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)

All'articolo 17, comma 2, lettera b) dopo la parola indivisa *inserire le seguenti* nel rispetto della storicità delle quote di cui al comma 1

Proposta emendativa n. 3

Articolo 17

(Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)

All'articolo 17, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) previsione di un idoneo sistema di controlli e di vigilanza sulla pesca accidentale, al fine di verificare che tali catture siano effettivamente involontarie e non mirate;

Proposta emendativa n. 4

Articolo 17

(Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)

All'articolo 17, comma 3, dopo la parola filiera *inserire le seguenti* e fondi ad hoc destinati a tale scopo.